

1

ECC. TRIBUNALE CIVILE DI VOLTERRA

I NATURALI DI BIEBONA Contro il DEMANIO dello Stato

---

In tema di rivendicazione di usi civici

---

ROMA

Tipografia " Roma " di Amari e Stein

Via del Dabbuino e Via Fontanella 5

1911

I naturali dell'antico Castello di Bibbona sono ~~investiti~~ investiti, da epoca che si perde nella notte dei tempi, del diritto di esercitare sulle terre lavorative e boschive dell'antico patrimonio comunale gli usi civici di pascere, di seminare, di far legna e d'affogliare, nei nodi, nell'orlo e nei limiti che specificheremo nella parte di diritto.

Una ~~considerazione~~ considerevole estensione di quelle terre, per passaggi avvenuti mediante stipulazioni rogate dall'amministrazione del Comune alle quali i naturali bibbonesi rimasero affatto ~~estranei~~ estranei, venne dalla Duchessa Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, trasferita al ~~per~~ patrimonio della stirpe Medicea e da questa al Granduca Pietro Leopoldo I, che retrocesse al Comune stesso, e dal Comune stesso venne nuovamente trasferita all'R. Magna del ferro appartenente al patrimonio dei RR. Possessi granducali, sì che, costituito il Regno Italico, fu indennizzata ed assegnata al Patrimonio dello Stato Italiano.

Ma benché gli indicati usi, e per l'antica e moderna dottrina e per costante giurisprudenza, si sostanzino in veri e propri diritti di condominio e della collettività degli utenti, e siano stati mai ritenuti fuori commercio, inalienabili anche per decreto di principe, ~~imper~~ imprescrittibili e sicuri al godimento dei singoli per ragione d'incalato, e benché fossero stati sempre rispettati ~~attraverso~~ attraverso quei molteplici passaggi subiti della proprietà delle terre, - ciò non pertanto da alcuni anni a questa parte dopo che il R. Demanio dello Stato ne ebbe conferite in locazione a privati: gli affittuari si fecero lecito di venirli gradatamente aggravando e per certi riguardi diminuendo e perfino sopprimendo, e ciò per le minacce e ~~violenze~~ violenze esercitate ~~col~~ col mezzo dei guardiani e dipendenti.

In vano i poveri utenti di quel negletto castello feudale - già eretto in Comune, poi decaduto ~~ad appodato~~ per povertà ed appodato quale frazione al Comune di Cecina - ricorsero al capoluogo ed ~~invocarono~~ invocarono protezione e tutela.

Il capoluogo bensì protestò per loro, ma si astenne dallo spiegare azione giudiziaria per difetto di proprio interesse, dacché Bibbona avesse reclamato la propria autorità amministrativa: autonomia che infatti da tre anni ha conseguito.

Tale essendo lo stato di fatto e di diritto di quella parte delle terre dell'antico patrimonio comunale, che è posseduta dal Demanio dello Stato, la R. Intendenza di Finanza di Pisa, mediante avviso d'asta del 23 Maggio 1906 pubblicamente affisso, bandì la vendita delle ~~terre~~ terre stesse nel giorno 23 maggio 1906, pur dissimulando, al cospetto della sua responsabilità di fronte ai terzi che si ~~fossero~~ fossero resi acquirenti, l'esistenza degli usi civici dei naturali di Bibbona, ~~dalla~~ poiché nelle osservazioni a margine dello stesso pubblico avviso dichiarò " espressamente - con parole sue - che lo Stato non assume alcuna garanzia per pretesi o vanti a titolo di servitù civico di qualunque specie o natura da chiunque sia, ed il particolare dagli abitanti del Comune di Bibbona, dovendosi intendere che l'acquirente sia consapevole dello stato di fatto e di diritto con cui il ~~del~~ Demanio con cui il Demanio possiede. (I)

(I) Nostro Vol. Documenti, pag. 441.



Questi poveri villici sognavano il momento in cui Bibbona, divenuta autonoma, avesse avuto una rappresentanza tutrice dei loro diritti. Ma ~~la ristretta~~ che? Essi com'è facile intendere, non sono elettori. La ristretta classe degli abbienti ~~e grandi elettori~~ insediata nell'amministrazione del Comune risorto è composta di uomini, i cui interessi, anziché collimare, contrastano con quelli dei villici utenti delle servitù civiche, e per l'opposto coincidono con gli interessi degli affittuari influenti e grandi elettori del Comune. Perciò ai reclami degli umili gli Amministratori risposero che il Comune non avesse interesse ad immischiarsi in queste rivendicazioni.

Costernati dalla risposta della risorta Comunità di Bibbona, ben più matrigna di Cecina, gli utenti si radunarono in grandissimo ~~nel~~ numero ed eccitarono alcuni fra loro a farsi attori in giudizio nel comune interesse. Così ~~gli istanti~~ gl'istanti assunsero il grave compito ed iniziarono la presente lite con citazione del 21 giugno 1906 (I).

Se non mancava loro ogni ~~estremo~~ mezzo per proseguirla. Occorreva ~~sopportare~~ sopportarne le gravi spese; ~~occorreva~~ occorreva ricercare ed estrarre dai pubblici archivi e di Bibbona e dell'antico ~~Capitanato~~ Capitanato di Campiglia e di Firenze i documenti necessari a corroborare le prove risultanti già da quei pochi, ch'erano nelle loro mani. Dagli Amministratori del loro Comune vennero rifiutate loro perfino le copie di quelli ch'eran nell'archivio comunale, laddove non se ne fosse ~~ent~~ anticipato il prezzo a rigor di tariffa!...

Gli Istanti pertanto si rivolsero alla Commissione del gratuito patrocinio presso il Vostro Tribunale ed invocarono il beneficio dei poveri. Ma che? - Nonostante che dal Governo centrale fossero giunte, per ~~interposte~~ ~~etc persona~~ persona interposte persone, parole improntate a benevoli intendimenti e tali da aprire il varco alla speranza di un amichevole riconoscimento dei ~~dei~~ diritti dei Bibbonesi. - L'Intendenza di finanza di Pisa, con ardore degno di miglior causa, insorse contro la domanda e virilmente la contrastò. - Ma invano, dacché le esplicite riconoscizioni e la storia dei ~~precedenti~~ ~~con~~ precedenti contenuti nel rogito stipulato il 31 gennaio 1789 tra lo Scrittoio dei RR. Possessi e la Comunità di Bibbona da noi posseduto già e l'avviso d'asta del 23 maggio 1906 bastassero alle menti sagaci ed alle coscienze serene di questi onorandi Commissarii ~~ed~~ a ravvisare il fondamento giuridico dell'istanza. - La gratuita clientela venne concessa ai Bibbonesi mediante decreto del 20 luglio 1907.

~~Occorreva~~ ~~Ottenuto questo bene~~



Ottenuto questo beneficio, cominciò un nuovo Calvario per la ricerca gratuita dei documenti in archivi tanto diversi e lontani e per averne le copie a debito. Occorsero più che due anni e più ne sarebbero occorsi se la solerzia della R. Procura di Volterra e lo zelo disinteressato e la coscienza dei Difensori, nelle cui mani quei miseri hanno affidato le loro sorti, non avessero vinto ogni difficoltà.

Così, dopo aver superato una lunga serie di ostacoli, ci è dato finalmente di presentare alla Vostra illuminata giustizia l'istanza dei Bibbonesi fornita di quel ricco ed esuberante corredo di prove, che si contengono nel ponderoso ~~vevav~~ volume dei nostri documenti.

## DIRITTO

### I

#### Prova GENERICA DEI DIRITTI CIVICI

Bibbona fu dal Gastaldo Ratchausi, guerreggiando per Pisa contro i Corsari, conquistata con le terre di Maremma e ritenute in soggezione sotto il dominium eminens di Liutprando re longobardo. Il figlio di Ratchausi, Walfredo, santificato poi dalla chiesa di Roma, fondò, regnando Astolfo succeduto a Liutprando, ~~l'Abbazia di~~ l'Abbazia di Palazzolo, riconoscendo la potestà del sovrano, si che ottenne l'investitura mediante solenne istromento, rogato con l'intervento del Notarius Domni Imperatoris, nel luglio della settimana, ch'è quanto dir nell'anno 754. Quella fondazione a titolo feudale comprese il Gualdo del Re e Val di Cornia e con essi Bibbona e tanti e tanti luoghi nella Maremma stessa ed in Insula Corsica.

Dal quel potente cattano longobardo, che fu Walfredo, derivarono i rami della stirpe dei Conti della Gherardesca, ascesa in pochi secoli a tanta potenza da disdegnare il grado di feudataria vassalla e da vantarsi sovrana investita d'assolutismo feudale.

Invero, dopo che fu promulgata in Toscana a di 21 aprile 1749 la legge sui feudi, i Conti della Gherardesca, intimati a promulgarla nelle loro terre e castella e ad assoggettarsi alle sue disposizioni, vi si opposero e sostenero che non avesse la loro Contea qualità di feudo.

qualità di feudo procedente da chi è Signore e Padrone, ma bensì di Signoria Raccomandata e come tale indipendente ed autonoma. La controversia fu portata alla cognizione del Tribunale Supremo della Pratica Segreta, la quale, sul voto unanime est espresso in detta dotte ed ampio relazioni dei singoli suoi Consultori, proclamò i Conti della Gherardesca feudatari sempre, durante l'intero corso delle vicende storiche della loro illustre prosapia, a contare dalle loro origini, in base a questa pronuncia il Granduca Pietro Leopoldo I emanò i tre celebri Autopropri del 17 aprile, del 17 maggio e del 31 agosto 1775, coi quali dichiarò i Conti della Gherardesca feudatari al pari di tutti gli altri della ~~della~~ Corona Toscana e ordinò loro di assoggettarsi alle prescrizioni della legge sui feudi. A questi Autopropri si unirono i Conti ed - unificarono una supplica - è detto nelle premesse alle osservazioni di fatto che procedono un rescritto del 1776 - "ad oggetto di uniformarsi alle sovrane determinazioni e dividere le entrate del feudo in meramente private e giurisdizionali".



5  
E feudatari infatti è stato anche ai nostri giorni ritenuto ritenuto che fossero quei Conti ~~della Gherardesca-Gherardesca~~ dalla Corte di Cassazione di Firenze in una memoranda sentenza del 20 novembre 1905, avante per oggetto il Castello di Monteverdi, il quale fece parte, nell' evo medio, al pari di Bibbona della regione ad essi loro infedutati (I).

Questo abbiain detto per l'esattezza storica e giuridica; dappoiché sia del tutto indifferente allo scopo della presente causa il precisare se quelle terre e castella fossero soggette al Gherardeschi a titolo di feudo, o non piuttosto di Signoria Raccomandata o di assoluta ~~severa~~ sovranità feudale; -indifferente, o Signori, perocché tanto nell'uno quanto nell'altro caso - e nel secondo a fortiori - ricorrono del pari le ragioni storiche e giuridiche, per le quali deve presumersi l'esistenza degl'usi civici nelle terre soggette a quelle ~~formaz~~ forme di dominio e di giurisdizione ad un tempo.

Invero è un ius receptum consacrato dalla costante dottrina e dalla concorde giurisprudenza ~~antiv-ang~~ antica e moderna che il fondamento degli usi civici stanel fatto della conquista, per virtù della quale il barbaro conquistatore assorbì in se nel modo più ~~effreh~~ ~~effeaf~~ effrenato il dominio del suolo congiuntamente alla potestà politica.

Da ciò consegue che sulla sors barbarica l'uso civico s'imponga. Dovunque un dominatore assorbì con l'impronta della suprema potestà l' assoluta pradonanza del suolo, ivi sorse nei vassalli il diritto di trarre dal suolo stesso gli elementa ad humanum necessaria, come disse il De Luca,. Surse questo diritto sia quale adempienza da parte del ~~Sovrano~~ Sovrano al ~~di~~ dovere di garantire ai vassalli i mezzi necessari alla vita. -dovere, che, vigente il dritto divino, era inerente ai fini razionali del diritto di regalia, sia per necessità ~~economiche~~ economica, dacché se egli ~~si~~ voleva né suoi sudditi e lavoratori delle terre ch'è quanto dire strumenti di produzione, doveva ~~garat~~ garantire a costoro gli elementi ~~essensiali~~ essenziali al sostentamento della vita animale, altrimenti i sudditi sarebbero stati costretti ad esulare ed il Sovrano sarebbe rimasto a dominare sopra un territorio deserto ed infecundo (I).

Sia dunque che il Sovrano ritenesse sotto la sua diretta dominazione le terre conquistate, sia che le concedesse in feudo a duci o capitani, permanevano identiche le ragioni storiche, giuridiche ed economiche, per le quali gli usi civici s'imponavano sicut qualitas in substantia sulle terre che furono oggetto di conquista.

Da ciò ebbe origine il dittherio ove feudi, ivi usi civici, dittherio, dittherio, che stà, quale un imperativo di ~~ragione feudale~~ ragione feudale, ad affermare la presunzione juris et de jure che il Sovrano, con l'atto di concessione a feudo, intendeva sempre d'aver riservato sulle terre ~~infeduate~~ infeudate gli usi civici a favore dei vassalli; (I) usi civici che costituivano perciò o il residuo dell'antico dominio che le popolazioni avevano sulle terre ~~anteriamente~~ anteriormente alla conquista, o la concessione ~~irrevocabile~~ irrevocabilmente fatta in adempienza del dovere regale dal Sovrano ai vassali chiamati a popolare i territorri abbandonati. Da ciò la massima che l'uso civico, anche taciuto nell'atto ~~d'infeudazione~~ d'infeudazione o di vendita, permane quale ~~diritto~~ diritto di jure tertii insito nella terra feudale e sopravvive inalienabile e imprescrittibile, quale diritto naturale sacro alla vita delle passate, delle presenti e delle future generazioni agricole diseredate dalla fortuna.



16

Data dunque la feudalità della terra di Bibbona, i diritti civili spettanti già ai naturali del castello, oggi ai loro discendenti, costituiscono nella loro generica esistenza un imperativo di ragione, siccome quelli ~~ripetono~~ che ripetono il loro fondamento probatorio dalla presunzione iuris et jure derivante innanzi tutto dalla conquista e quindi ancora dalla concessione a feudo fatta più volte riconfermata a favore dei feudatari, i Conti Della Gherardesca.

## II.

### STORIA DOCUMENTATA E PROVE SPECIFICHE DEI DIRITTI CIVICI DEI NATURALI DI BIBBONA

I documenti storici della terra ~~bibbonese~~ di Bibbona oltre al fornirci, come abbiamo visto, le prove della sua feudalità e la presunzione juri et de jure dell'esistenza degli usi ~~civici~~ civili, ci imbandiscono tutta una serie di prove specifiche, certe, perentorie, della qualità, dell'estensione e della misura dei determinati usi, il ~~riconoscimento~~ il cui riconoscimento i Bibbonesi reclamano dalla Vostra giustizia.

Narran le istorie come nel 1490 il Castello di Bibbona si sottrasse alla tirannia dei Gherardesca e si desse alla Repubblica Fiorentina.

Il suo cospicuo territorio era a quel tempo costituito da terre lavorative e da boschi appartenenti al demanio comunale; terre lavorative e ~~boschi~~ boschi su cui i vassalli, grami usuarii di quei tempi funesti, esercitavano la semina a terratico; i pascoli ~~pe~~ pé loro armenti e greggi ed legnatico per il fuoco, per gli attrezzi e per la ~~riparazione~~ riparazione delle case.

La esistenza e l'estensione specifica di questi ~~ultimi~~ ultimi usi è ripetutamente affermata e sancita da tutta una serie di atti ricognitivi, dai quali risulta in pari tempo documentata l'istoria delle ~~triste~~ vicende, attraverso le quali passò il dominio di queste terre lungo il corso de' secoli sino ai giorni nostri.

Per non dilungarci più di quanto è strettamente necessario ai fini concreti della controversia, trasanderemo le ricognizioni esplicite degli ' ~~jura~~ jura vassallarum Castri Bibbonae contenute negli antichi apografi, nei diplomi imperiali, ~~ne~~ negli atti di vassallaggio, nelle capitolazioni e nei rescritti e ci limiteremo ad esaminare i più concreti documenti, quelli che ottengono ad epoche più vicine ~~alla~~ alla nostra e che, mentre forniscono la storia de' passaggi delle terre e delle violazioni di diritti subite dai grami vassalli di quel Castello, ~~per~~severarono quali perenni attestazioni lungo il corso dei secoli fino ai ~~nostri~~ giorni di nostri nella riconferma costante degli usi civili reclamati col libello introduttivo del presente giudizio.

~~Esaminiamoli~~ Esaminiamoli perciò nel loro ordine cronologico.

## I.

### GLI STATUTI DEL 1490 E DEL 1544.

Dopo la tragedia di Pisa del 1405, che Gino Capponi lasciò diffusamente descritta (1) seguirono i memorandi avvenimenti, pe' quali quel potente Comune e il suo contado furono assoggettati al Dominio, Imperio. Jurisdiction, Petestate Potestati ac Regimini Communis Florentiae con la capitolazione rogata il 26 ottobre 1406 (2). Per questa capitolazione i Conti della Gherardesca passarono sub filiatione, gratia et obedientia Magnifici et obedientia Magnifici et Potentis Communis Florentie, con tutte le loro terre, castelle e ville.



Questi Statuti dispongono quanto appresso:

2). Il tenore del capitolo é chiaro si da non aver bisogno di commenti.

2°. Nel libro secondo, capitolo XXXIII si legge.

Attraverso il rude ed informe stile si desumano in modo indubbio le seguenti disposizioni.

E' vietato lo scuoter quercie e sugari fino ~~ognisanti~~ ad Ognisanti, e cioè fino a quando il frutto sia giunto a maturità, e fino al tempo stesso è vietato altresì il taglio, in modo assoluto, e quindi anche il taglio dei rami sotto corona. Questo duplice ~~divieto~~ divieto ha lo scopo di garantire l'integrità della produzione del frutto, la quale sarebbe danneggiata e menomata dallo scuotimento e peggio dal taglio sia pur dei rami secondari e sotto corona. Dunque se il divieto è limitato fino alla festa di Ognisanti, soltanto allo scuotimento ed al taglio delle piante, è necessariamente implicito che non sia vietato né prima né dopo quella festa, né mai raccogliere i frutti delle quercie e dei ~~sugheri~~ sugari naturalmente caduti, ch'è quanto dire il loro colligendi, e che non sia vietato lo scuotere né il tagliare entro quel limite che vien disposto appresso dopo la ~~festa~~ festa stessa.



Il capitolo prosegue a disporre così: " Anche nissun pastore ~~forestier~~ forestieri che venisse con bestiame in sul pasco di Bibbona possa in detti tagli ( e cioè nei boschi di demanio comunale) tagliare nessun arbore o legname per fare frasca, alla detta pena, salvo et riservato che possa a et a lui sia lecito tagliare legname per fare fuoco et frasca per fortuna di neve ~~senza altre~~ senz'alcuna pena, cioè di ramorare et non tagliare da piedi. (I

L'incolato é qualità caratteristica ed essenzialissima dell'uso civico; e questo capitolo la scolpisce con sicuri contorni nel far divieto ai forestieri non solo di tagliare alberi, ma financo di fare frasca. A quest'ultimo divieto, quello cioè di ramorare per far frasca, lo statuto fa una sola eccezione dettata da ~~puro caso fortuito~~ un puro sentimento di carità, l'eccezione del caso fortuito della nevicata non frequente in Maremma. Non essendovi altre macchie all'infuori di quelle di Demanio comunale, sarebbe stato inumano lasciar fra la neve privi di fuoco i pastori forestieri. Or della stessa eccezionalità e dalla stessa limitazione della concessione ai forestieri al solo ramorare per far fuoco in tempo di neve risulta necessaria ed implicita l'esclusività e la maggiore estensione del diritto degli incolti; ch'è quanto dire dell'uso civico.

3° Capitolo LXVI completa con disposizione positiva e concreta l'affermazione implicita dell'uso civico del legnaticeo contenuta nel precedente capitolo XXXIII.

~~Essi~~ Esso dispone così " Et anchora sia lecito agl'huomini di Bibbona di poter tagliare arbori per loro ~~bisogno-bisog-ni~~ bisogni di casa, salvo che per ferrare e debbi"? (I)

Il bisogno di casa indica le necessità inerenti all'esistenza della casa e in termini l'occorrente per costruire o manter la casa. Ed é perciò che lo statuto riconosce per questo bisogno il diritto di tagliare, non frasche, non rami, ma "arbori", essendo che per travi o per infissi occorran tronchi di piante vive, sane e fruttifere, e la legna morta, o malata, o dolce non convenga.

Ma affinché quest'uso non degeneri e sia circoscritto al bisogno delle costruzioni o riparazioni domestiche, l'articolo sancisce il divieto dei più probabili abusi del diritto di "tagliare arbori" con parole:- salvo che Ferrare e debbi". - Le ferriere si alimentano col fuoco e sono frequenti in Maremma e l'uso del debbio (ossia all'abbruciare legname per ingrassare il campo) é più che altrove comune. Or sarebbe contrario ad ogni sana regola d'economia rurale il trè troncar alberi vivi e fruttiferi per soddisfare agli usi delle fornaci e ai debbi, pé quali ~~bastanbasta le legni dolci~~ legna dolci ed i frascami.

4°. I capitoli XLVI LXIV e LXVI contemplan ed affermano uno dei più importanti usi civici: quello del pascolo e della fida nelle terre aperte lavorative e nei boschi. Questi capitoli si coordinano per delimitare e disciplinare i due usi, epperò é mestieri esaminarli in correlazione tra loro.

Il primo comincia così:-" consideratà che il pasco é una delle principali cose et beni che ha il Comune di Bibbona, et che gli accade che gl'huomini detti hanno a comperare spesso quello che é loro proprio in grave danno del Comune e delle giuste persone, et questo, et del vendere detto pasco a tempo, et volendo acciò provvedere gli statutarij suddetti feciono, taturirono, et ordinarono che detto pasco del Comune di Bibbona per li tempi avvenire, finita la presente vendita, per nissun tempo si possa più vendere intrafatto, se non che il Comune possi fidare in detto pasco quelle persone.....(I) a fare che sia a più vantaggio ed utile di comune."(2)



In altre parole:- il Comune, per trarre dalle terre demaniali un reddito a vantaggio dell'azienda municipale, aveva introdotto l'abuso di vendere il pascolo "per a tempo" e cioè per qualche tempo o stagione dell'anno. Da ciò lo sconcio che i cittadini, per non far mirire le loro bestie, dovessero per quel tempo "comperare quello ch'era loro proprio". Gli statutori vollero porre termine all'abuso e far sì che ciascuno rientrasse nel giusto esercizio del proprio diritto. Epperò ~~disposero~~ disposero che le erbe pascolive fossero intieramente restituite ai loro legittimi condòmini, e cioè ai cittadini possessori di bestiame, e che però non si avessero a vendere mai più "per nissun tempo" e che il Comune, in corrispettivo del suo diritto di ~~condominio~~ ~~condominio~~ condòmino delle terre, si contentasse della fida, ossia di quella ~~quaedam~~ ~~quaedam~~ quaedam laxa minima che era già imposta sopra ogni capo di ~~bestiame~~ animale depascente. In questo modo, conchiudono gli Statutori, si conseguirà il vantaggio e l'utile comune.

In esecuzione ed applicazione di questa massima il capitolo LXIV dichiarava che gli statutori "statuirono, che per l'~~avvenire~~ ~~avvenire~~ advenire le bestie pecorine sientino, et etiamdio paghino come sopra si dice" ma non più "soldi cinque per ciascuna bestia pecorina l'~~ann~~ ~~ann~~ anno" bensì si ~~corressi~~ ~~corressi~~ corressono di nuovo volleno et deliberarono" per utile d'esso comune che per l'advenire per infino in venti bestie pecorine si paghi soldi cinque per ciascuna l'anno, et da venti bestie pecorine in su fino d'ogni numero et quantità si paghi et pagare si debbi soldi otto per ciascuna l'anno". (I)

Così l'abuso della vendita ai cittadini fu soppresso, il pascolo dell'intero anno fu restituito loro e fu, per i bisogni della pubblica azienda, quantata l'affida con savio criterio di proporzionalità, che è pur conforme all'indole dell'uso civico, perocché fossero gravati d'una fida più tenue i stori più poveri e i meno poveri di una fida maggiore.

A scolpire sempre più il carattere dell'uso civico anche nella fida, gli statuti dispongono che il diritto di fidare sia proprio ed esclusivo degli insoli. Infatti essi disposero bensì "che sia lecito a ogni persona di qualunque condizione si sia poter, tener, e menar pernottar et alloggiar presso a terra et in quelli luoghi dove parrà ogni generazione et quantità di bestiame che alloro parrà e piacerà"; ma ~~soggiungano~~ ~~soggiungano~~ soggiungono subito:- non potendo però pascer nella bandita di detto Comune se no fidate in detta bandita, ma soli possino passar per quella per la via, sotto pena etc. Ed appresso: pertanto statuirono et ordinarono che e prefati consoli et quelli per l'avvenire saranno possino et alloro sia lecito fidare ogni et qualunque sorte di bestiame in detta bandita, excepto le bestie porcine... intendendosi la fida di bestiame per li huomini della terra et non i forestieri". (I)

Il diritto civico di affidare non avrebbe ~~potuto~~ ~~potuto~~ potuto essere sancito in modo più formale ed esplicito.

5°. Il capitolo LXVI ribadisce il diritto dei naturali al pascolo e afferma l'altro della semina, dappoiché, -dopo avere premesso che i consoli ed il consiglio hanno piena autorità e balia di disporre di qualunque cosa appartenente al comune, "salvo non possino né vendere, né ~~obligare~~ ~~obligare~~ obligare, né impeare el pasco di detto comune"- ~~specificando~~ ~~specificando~~ specificatamente dispone che "tutti gl'huomini di detto comune di Bibbona, che passino nel loro lavorij vi debbino stare et non possino essere rimossi et che e forestieri che in detto Comune lavoreranno terre di comune, non vi possino lavorare se prima non hanno licentia da consoli, et dal consiglio, et che pastori et huomini possino gliar delle foglie per dare al bestiame in caso di necessità". (2)

Ond'è che questo capitolo sancisce lo jus foliandi e quindi un altro diritto civico ~~naturale~~ ~~naturale~~ dei naturali del Castello, e nel contempo ribadisce in forma ancor più esplicita il diritto alla diuturna e ~~perpetua~~ ~~perpetua~~ perpetua permanenza dei cittadini sulle terre ~~lavorative~~ ~~lavorative~~ lavorative pei loro lavorij, che è quando dir per semine ed altre coltivazioni estensive; diritto, che trova ancora



i quali é inibito di lavorare e di prendere terre senza licenza de' consoli del Consiglio. Ond'è che, per conseguenza ineluttabile dell'illimitato diritto dei cittadini, questa licenza dei consoli ed il Consiglio non avrebbero potuto concedere loro se non su quelle terre, che, per insufficienza di braccia cittadine, sarebbero rimaste abbandonate ed incolte.

A nuova conferma ed a riprova del diritto e dell'esercizio di fatto dei lavori, gli statuti forniscono altre due disposizioni che passiamo ad ~~esaminare~~ esaminare.

L'esercizio cumulativo ed indisciplinato della semina e del pascolo dava luogo a gravi danni ed a conflitti.

I coltivatori lavoravano frastagliatamente quelle terre che meglio loro alentava e lasciavano le meno fertili a sodo: e sulle terre lasciate a sodo possedenti di bestiame menavano al pascolo greggie ed armenti. Ed avveniva requentemente che le bestie trascoressero sulle terre lavorate e prive di riaro e recassero gravi danni alle semente.

Inoltre i possessori di bestiame ne avevano diritto al godimento del pascolo estivo ~~sui~~ sulle terre lavorate non appena raccolte le messi. Ed avveniva che invadessero i campi coi greggi e ~~coi~~ cogli armenti non appena mietuti, e danni gravi recassero ai covoni.

Per porre fine a questi inconvenienti, a dì II maggio 1526 si riuni con le ovute solennità il pubblico Consiglio e deliberò "che e si faccia un capitolo in sugli Statuti e che si debba lavorare i terreni del Comune a parte uno anno da un lato e l'altro anno dall'altro rispetto a danni grandi si fanno coi estiami, et chi lavora da quel lato che non si ha lavorare caschi in pena di lire 50 per ~~ciascu~~ ciascheduna volta che controfarà et per ciascuna persona, t quando gli fosse mangiato il grano seminato in sul divieto che se lo per- a"(I) Adottata la proposta, fu deliberato che" si metta sugli Statuti et si andi a Firenze approvarla"(2) E cisi infatti si trova inserita negli Statuti riveduti e nuovamente promulgati nel 1549, dai quali abbiamo tratto il documento(I).

E in quanto al pascolo estivo, il capitolo LI degli statuti stessi dispone così. "Advertensi anchora i prefati statutaii, perché ~~senk~~ sono molti che elgono bestiame assai per detto comune, e cioè bestiame grosso ed minuto, et per pascere bene le loro bestie, come e l'anno quando hanno segato el grano biade mettono le loro bestie nelle stoppie, a grave danno e pregiudicio de overihumini del decto comune (scultorea designazione dei cittadini utenti el ius serendi) che per impotentia non sono a tempo a cavare e grani e biade delle stoppie; Per questa cagione vogliano et ordinarono che da qui innanzi et per l'advenire nessuna persona, ne forestieri, ne terrieri ~~non~~ possono mettere alcuna bestia di qualunque ragione sieno nelle stoppie, là ove usse o grano o biada ~~innanzi~~ innanzi a dì quindici del mese di luglio di ciascun anno" e segue la comminatoria delle penalità (2).

Così, conciliando con sicurezza nelle messi e col diritto al pascolo le buone regole della coltura, gli statuti divisero i campi lavorativi in due parti o zone, stabilendo un metodo di coltura alternata, ossia a turno biennale, e fissarono il 15 luglio per l'immissione del bestiame nelle terre lavorate per godimento del pascolo estivo.

6° Riassumendo, concludiamo, che dal complesso delle disposizioni statutarie risultano legislativamente sanciti gli usi civici spettanti agli uomini dell'antico Casrello di ~~Bibbna~~ Bibbona; risultano individualizzati nominativamente, ~~cata~~ caratterizzati nella natura giuridica, specificati nelle loro qualità descritti e definiti nella loro estensione e misura in guisa ~~di~~ da fornire piena ed esauriente per la loro rivendicazione.



Gli statuti ci dimostrano del pari che per effetto ~~de~~ di questi usi civici ~~egregii~~ ogni alienazione dei prodotti naturali del suolo fosse vietata al Comune al quale era riservato soltanto il diritto a percepire le fide sul bestiame ~~pecorini~~ pecorino nella misura annua di 5 soldi a capo fino a venti pecore e di soldi 8 dalle venti in su.

7° Questa prova è irrefutabile, è sovrana, siccome quella che emana dalla legge del tempo sancita e promulgata dalla Città serenissima, padrona e signora del "Castello et Comune di Bibbona."

" Verun dubbio può ammettersi - ~~sentena senter~~ sentenzio la Corte di Bologna sulle stesse nostre conclusioni, - circa la forza legislativa degli statuti municipali per la loro forma, per materia regolata e per la superiore conferma" § I).

E' noto infatti che gli statuti costituivano il codice delle leggi importanti, o in altri termini il corpo di tutta la legislazione civile, penale ed amministrativa, da cui ~~veniva~~ veniva governato il piccolo stato municipale ~~per la loro forma, per la materia regolata e per superiore conferma(I)~~

~~E' noto infatti che gli statuti~~ E' sia che essi fossero dettati da comizi o da assemblee delegate ne' liberi comuni, o da città sovrane, - quali' ad esempio, Venezia, Siena, e Fiorenza, - a castelli od a comuni soggetti alla loro sovranità feudale, essi costituivano quelle vere e proprie Leges dae, che non in singulas personas, sed ~~generaliter constituebantur~~ generaliter constituebantur e ~~riafferri~~ riaffermavano il concetto della definizione di Crisippo: " lex est omnium divinarum et humanarum rerum regina"(2) ed perciò che sancivano di frequente sotto gravi comminatorie la ricognizione e la tutela dei diritti notarili, quali erano appunto gli usi civici, siccome quelli ~~erano~~ che rappresentavano gli elementi ~~essenziali~~ alla vita delle popolazioni diseredate; - ricognizione e tutela, che vigente il diritto divino, costituivano uno dei più rigorosi doveri inerenti all'esercizio della sovranità.

Purnodimeno ci toccherà di constatare come in tempi, che si diedero vanto di civiltà, venissero manomessi, e menomati quei diritti popolari, che in poche ~~barbariche~~ di barbarie erano stati rispettati e protetti?

2.

L'affitto perpetuo alla Duchessa Eleonora  
moglie di Cosimodei Medici

Al Appena pochi anni dopo la battaglia di Montemurlo, - ove ~~Co~~ Cosimo I soffocò gli ultimi aneliti delle pubbliche libertà fiorentine nel sangue della falange gloriosa dei fuorusciti e trasse Filippo Strozzi prigioniero per poi dargli la morte, - due Sindaci e Procuratori del comune e dei tremebondi e miseri uomini di Bibbona, a dì 6 settembre 1549 stilarono un documento, in cui si legge che" ~~sponte~~ spontaneamente non per forza o inganno o paura etc... allogarono et concessero ad affitto perpetuo all'Ill.ma et ecc.ma Signora Madama Duchessa di Fiorenza et Consorte dell'mo : Ecc.mo Signor Nostro il Signor Duca Cosimo ~~Medici~~ Medici (I)... il pagamento, Herba, Foglia, Macchia, et Acqua di detto ~~Comune~~ Comune di Bibbona, e i diritti (2) delle terre di esso et a esso Comune in qualu, que modo, via ragione et cagione spettanti e pertinenti... per annuo affitto di ducati vengento trenta d'oro di moneta, dei quali se ne ~~debba~~ debba pagare o depositare nelle mani del Camarlengo de' Cinque del Contado ogni anno ducati 200. Tali servono per pagare le tasse de' Consoli, Tasse al Monte, all'Arte dei mercanti grassi nuovi, Salario del Capitano di Campiglia, Tasse universali quelle ~~del~~ de' Bargelli, et il restante( ch'è quanto dire ducati 30) si debba pagare nelle mani del Camarlengo ~~de~~ di essa Comunità.

*è esenziali alla vita*



In poche parole, non per inganno, e neppure per forza, né per paura, il ~~misero~~ misero Comunello locava in perpetuo alla moglie del suo efferato tiranno tutto il suo patrimonio per 30 ducati all'anno! Eppure non si mostrò altrettanto efferato il Duca Cosimo verso gli uomini di Bibbona poiché, se spogliò il Comune, fu però rispettoso dei loro diritti naturali.

Infattil'istrumento, dopo avere, com'abbiamo visto, limitato ai soli beni in qualunque modo spettanti e pertinenti al Comune, si affretta a enumerare tassativamente i diritti de jure tertii, e cioè gli iura civitatis spettanti alla collettività degl'incoli uti singuli cives, per rispettarli e lasciarli riservati ed integri al godimento di costoro.

Piacciavi leggerne le parole chiare:

1. L'istrumento comuncia le sue disposizioni così: - "Et con patto etc. che tutti" gli huomini veri di detto Comune et che familiarmente habitano in esso et godano come Huomini di Comune li affitti et ~~benefitti~~ ~~benefitti~~ beneficii del detto Comune (I), possino et a loro sia lecito tenere in detto Pasco tante bestie brade quante ne saranno delle dome senza haverne a pagare a Sua Eccellenza Ill.ma cosa alcuna". - Così l'istrumento riconosce e rispetta il diritto statutario dei cives" al pascolo libero e gratuito per tutte le bestie dome, e cioè da lavoro, e per altrettante ~~brade~~ bestie brade?

2. L'istrumento ~~prosegu~~ prosegue; - Et oltre a questo possino et a loro sia lecito tenere in detto Pasco per ogni paio di bestie dome, paio tre di brade, cioè Bovine, Bufaline, et Cavalline, pagandone come huomini del Comune soldi dell'uno l'anno secondo l'uso et statuto di ~~detta Comunità~~ detta Comunità et da detta somma in su sieno ~~paga~~ tenuti pagare soldi trentadue per ~~bestia~~ bestia: possino ancora detti huomini et a loro sia lecito tenere de' porci in quel modo et con quelle condizioni che fino a hora hanno usato et se ne disponere i loro statuti ~~in uso e consuetudine~~ così possino et a loro sia lecito ancora tenere pecore, capre et castroni, cioè di quelle che stanzialmente stanno nel Comune secondo che sino a questo giorno è stato in uso e consuetudine, pagando lire 20 del cento delle pecore et lire dieci del cento delle ~~capre~~ capre, et ogni anno del mese di settembre si devino contare le bestie, secondo l'uso della detta Comunità con patto etc. che qualunque forestiero verrà a fidarvi bestie, sia obbligato dare mallevadori del danno dato, sotto pena a chi ne casasse di lire cinquanta da applicarsi detta pena alla detta Comunità, et alla detta signora Duchessa sia lecito risquotere la parte del danno dato alla rata del terratico... (I) Così l'istrumento ~~non~~ riconosce e rispetta il diritto statutario degl'incoli di fidare ogni sorta di bestiame per corrispettivi miti e perpetuamente fissi, a differenza de' forestieri pe' quali verun prezzo è fissato ed è imposto l'obbligo della malloveria.

3. L'istrumento prosegue; - Con questo altro patto ancora rispetto ai terratici, che ciascheduno huomo del Comune possa et a lui sia lecito restare nelle terre del Comune o pigliarne quella quantità che si contenterà di pigliare, andone non di meno il terratico come ha huomo di Comune et secondo che ne pone per lo statuto, cioè d'ogni dieci uno di grano et biade et quando non essi tenere o tutto o parte, possa detta signora Duchessa licenziare ogni uno di febbraio et quando a detto tempo non le licenziarsi debba pagarne il terratico come ~~sopra~~ di sopra, ancora che non le ~~lavorassi~~ lavorasse per seure per la inters metà et, licentiandole, sua Ecc.za, ~~potrebbe~~ le possa insieme con le altre allogare ad altri forestieri.



Questo dichiarato perciò che gli huomini del Comune non possano essere cam-  
biati quando volessero delle dette terre"(I).- Così l'istrumento ~~vicenese~~  
riconosce e rispetta il diritto statutario degl'incoli ad avere perpetuamente  
della quantità di terra che ciascuno di essi piacerà prendere, sotto ~~condizio-~~  
le condizioni inerenti all'uso \* civico e che ne scolpiscano il carattere  
cioè; la condizione di coltivare personalmente la quantità di terra liberamen-  
te presa, ovvero, non coltivandone almeno la metà, di ~~pagare~~ pagarne ugualmente  
il terratico, con che veniva punita l'ignavia, garantito il diritto di condo-  
nio ed impedito l'abuso di prender terra oltre la potenzialità individuale  
di coltivarla;- la condizione di pagare il terratico nella misura fissa "d'ogni  
moggio uno di grano et biade" e cioè una decima parte del grano o delle biade  
~~effettivamente~~ effettivamente raccolte, corrisponsione che, appunto per la ~~sta~~ fis-  
sità e per la sua eseguità, rivela l'esistenza del dritto fondario del terrazza-  
;- la condizione del divieto imposto alla Duchessa di togliere agli uomini de-  
l'Comune le terre, delle quali si trovavano in possesso, e di negar loro tutte  
le altre che reputassero d'occupare per i loro lavorii, ~~ma~~ non che di conce-  
der terre a forestieri, se non quando gli uomini del Comune o non si fossero cu-  
rati di prenderle o le avessero lasciate incolte.

4. L'~~istrume~~ istrumento prosegue;- " che il prato che si tiene per fieno re-  
sta al Comune nel modo et forma et come fino al presente hanno costumato tener-  
lo et"secondo la disposizione dei loro statuti."(I) - Così l'istrumento ~~eccettu~~  
eccettua i prati dall'affitto perpetuo e li lascia al Comune ed agl'incoli nel-  
lo stato dell'uso sancito dalla disposizione statutaria e cioè coll'inerente di-  
ritto dei cives ad avere ciascuno una prato per falciarne le erbe, come abbiamo  
visto più sopra.(2)

5. L'istrumento prosegue: -" Resti ancora alla Comunità la Banditella per  
le bestie dome con quelle ordinationi, che l'è stata fino ad ~~oggi~~ oggi"  
e l'istrumento eccettua dall'affitto la Banditella e la lascia al Comune ed  
all'uso civico dei pascoli per le bestie dome, in conformità degli statuti.

6. L'istrumento prosegue :- Che il Consiglio che per i tempi sarà in detto  
Comune possa e a lui sia lecito vendere all'huomini del Comune fino alla som-  
ma di staia 4 di terra per ciascuno per fare aie et capanne nel modo che ne di-  
scendono i loro statuti." Così l'istrumento garantisce e conferma ai cives il  
diritto statutario di farsi vendere dalla Duchessa per mezzo del Comune quat-  
tore staie delle terre perpetuamente a lei locati e ciò nel modo stesso che pri-  
ma dell'affitto i cives potevano pretendere direttamente dal Comune.

7. L'istrumento prosegue ancora: -"...et con questr'altro patto ancora  
che la detta Duchessa sia tenuta (Ecc.ma et Ill.ma) a tutte sue spese rimettere  
i fossi et ~~botri~~ botri principali, che vanno alla Marina et fare i cana-  
li alle fonti del Piano et di più li beveratoi per le bestie a dette fonti."  
Così l'istrumento, mentre poneva a carico della Duchessa il regime dei fossi  
e dei canali importantissimo in Maremma per la coltivazione, per i pascoli e per  
l'irrigazione riafferma e garantisce il diritto dei pastori e degli armentieri agli  
irrigatori.

8. E finalmente l'istrumento dispone:-.... Et con patto ancora che ~~he~~ ha-  
l'huomini predetti sia riservato l'uso di legnare come hanno hauto sino al  
presente secondo i loro statuti".-E così del pari l'uso ~~et~~ civico di far legna  
è riconosciuto ~~e~~ e riconfermato nella ~~et~~ estensione stessa qui sopra dimo-  
strata.(I)

9. Il contenuto di questo celebre ~~k~~-istrumento è la più solen-  
ne e più esplicita, la più autorevole riconferma dei dritti civici garantiti  
ai cives degli antichi e dai rinnovati statuti del Comune e del Castello.



Coordinando adunque le disposizioni statutarie coi patti stipulati dalla Du-  
chessa Eleonora si ha la prova piena, assoluta specifica della esistenza dei  
diritti seguenti.

A) Il pascolo libero e gratuito delle bestie dome; ch'è quanto dir da la-  
voro, non che degli animali suini, con l'aggiunta d'una speciale ad hoc della  
banditella a garantire la ~~suffe~~ sufficienza del pascolo libero e gratuito del-  
le bestie da lavoro.

B) Il pascolo mediante affida classificato così:- a) pascolo di tre paia  
di bestie bufaline e cavalline per ogni paio di bestie dome, mediante affida  
di soldi sedici per ogni capo: - n) pascolo di ~~ab~~ un ulteriore numero illi-  
mitato di ~~de~~ consimoli bestie, mediante affida di soldi 32 per ogni capo;-  
b) pascolo delle pecore, dei castroni, e delle capre, mediante affida di lire 20  
per ogni 100 pecore e di lire 10 per ogni 100 capre.

C) il pascolfestivo sulle terre lavorate e mietute dal 15 luglio in poi.

D) Il diritto alla ripartizione dei prati da falce.

E) Il jus foliandi, ossia il diritto di prender foglie degli alberi per  
~~valime~~ l'alimento del bestiame in caso di necessità.

F) Il diritto di seminare quanta più terra ciascuno voglia e possa, me-  
diante il pagamento del terratico nella misura di un decimo del prodotto.

G) Il ~~dir~~ diritto di legnatico consistente nel fare legna morta ed in-  
tutta in ogni tempo, di ramorare da ~~Ognissanti~~ Ognissanti in poi per uso  
fuoco e di tagliar ~~legna~~ alberi vivi e fruttiferi per costruzioni e ripa-  
razioni delle proprie case:

H) il ~~dir~~ diritto di raccogliere frutta di quercie e sugari naturalmen-  
te caduti in ogni tempo, e di scuoter le piante acciò le frutta ne cadano, da  
Ognissanti in poi.

I) Il diritto all'abbeveratoio pel bestiame.

K) Il ~~dir~~ diritto a 4 staia di terra per costruirvi sopra aie o capanne.

Il giuriconsulto versato nella materia non potrà muover dubbio né sull'in-  
terpretazione giuridica, né sulla qualità specifiche, né sull'estensione e misura di  
questi diritti se, ~~ricapitolando~~ ricapitolando e coordinando quanto fin qui è  
stato esposto, rammenterà che l'intrinseca loro natura e inerente alla feudi-  
alità della terra sicut qualitas in substantia, come disse il De Luca, si che  
il loro fondamento è riposto in un imperativo di ragione storico-giuridico,  
e la costante dottrina e la giurisprudenza d'ogni ~~tempo~~ regione d'Italia e  
ogni tempo hanno elevato a presunzione iuris et de jure, se rifletterà ch'es-  
sere furono riconosciuti e sanciti dall'autorità ~~legis~~ legislativa degli statu-  
ti se vorrà tener conto ch'ebbero nuova conferma e la ~~sanzione~~ sanzione con-  
tattuale esplicita, e cioè circostanziata d'una stipulazione ineccepibile,  
invece quale fu l'istrumento del 1549 rogato da chi per l'intima affinità col  
regno imperante non poteva obbligarsi a riconoscerli ed osservarli senza il  
assenso.



PERSEVERANTE POSSESSO E RICOGNIZIONI SOVRANE DEGLI USI CIVICI DEI BIBBONESI  
NEI DE DUE SECOLI E MEZZO SUCCESSIVI

Questo stato di fatto e di diritto costituito dall'affitto perpetuo del 1549 turò inalterato e costante, per ben ~~due secoli~~ duecentoquarantanni. L'affermazione della costante, inalterata osservanza dei patti tutti dell'affitto, e con l'esercizio da parte dei Bibbonesi di tutti gli usi civici da quei patti fermati, non è soltanto presuntiva, non si desume solo dal principio giuridico che ne consegue necessario dalla permanenza del titolo e dalla imprescrittibilità dei diritti, ma viene altresì ribadita in fatto da ~~un~~ una serie d'atti dell'oprintendenza dei RR. Possessi e da Rescritti sovrani, de' quali ci siamo, per verità, limitati a produrre alcuni soltanto, siccome quelli che esuberano per lo stesso a ~~non~~ rendere indubbia l'affermazione.

1. per rendere ragione esatta e dei documenti e dei fatti, che vorremmo illustrando strando, è necessario rammentare, come la storia c'insegna, che nel-redità della Duchessa Eleonora succedettero i Medici, e ne mantennero il patrio, finché, morto Gian Gastone ultimo rampollo di quella illustre prosapia, fu effetto del trattato sottoscritto a Vienna e ratificato a Versailles il 3 ottobre 1735, eletto al governo della Toscana Francesco Stefano di Lorena, il quale conseguì la corona granducale con la pattuita cessione di tutti i beni patriali della famiglia Medicea. Pochi anni ~~appresso~~ moriva l'Imperatore d'~~Austria~~ Austria e Francesco II, - correva a ~~raccogliere~~ raccogliere la corona e lasciava a suo successore nel Gran Ducato di Toscana e in tutti i granducali Pietro Leopoldo I°, che lasciò fama di principe savio e ~~magnanimo~~ magnanimo.

2. ~~Ma~~ Mentre queste vicende storiche si maturavano, le necessità dei Bibboni, accresciute con l'accrescere della popolazione, avevano spinto ad una maggiore estensione l'esercizio dei pascoli e della semina. Quest'estensione era giuacata dal bisogno, che, per comune ~~consenso~~ consenso della ~~dottrina~~ dottrina e della giurisprudenza, determina la misura legittima degli usi civici. Da qui insi, proteste e reclami tra il ~~Mil~~ Ministro Generale dei RR. Possessi nella Toscana, e i ~~comunisti~~ comunisti di Bibbona, i quali giunsero ad innalzare i loro risi fino al trono del Sovrano. A provvedervi ~~si~~ intervenne lo stesso Pietro Leopoldo I°, i cui ordini si rilevano da una nota ufficiale diretta il 29 giugno dall'ufficio del R. scrittoio al Cancelliere di Campiglia, dal cui governo ~~una~~ dipendeva.

La nota parla così: "... sopra i ricorsi avanzati dai Comunisti di Bibbona al Signor Geri Ministro della Cecina.... la prefata Reale Altezza Senesma... mi ordina ~~che~~ che prenda in considerazione i diversi diritti che competono ai Comunisti suddetti in ~~la~~ forza del noto contratto di affitto del 1549. - segue: - Sembrandomi che convenga ~~alle presenti circostanze~~ stabilire un sistema costante perché i Bibbonesi possano godere del pascolo riservatosi nel detto contratto come pure dei terratici in un modo che più convenga alle presenti circostanze d'una migliore e più estesa sementa e coltivazione Ed a scanso di ulteriori doglianze; gradirei che V.S. ecc. ma favorisse di ricercare da persone impartiali le seguenti notizie, " ~~se~~ cioè quanta terra seminata sia compresa nell'atto del 1549, quanta se ne soglia lasciare a ~~pre~~ prato e quanto" siano soliti prendere i Comunisti a terratico nei beni dell'affitto suddetto". E con le col domandare " Un progetto stabile che combinasse l'osservanza dei patti enuti nel contratto suddetto d'affitto.



olte circostanze di quelle tenute di Cicina e Bibbona, Tanto sopra il pascolo  
'erba, quanto sopra i terratici, che sul pulimento dei fossi ed abbeveratoi, con  
inando l'interesse dei Comunisti e del R. Scrittoio. (I)

Le notizie andarono, ma le trattative furono menate come il can per l'aia  
al Ministro della Cecina al R. Scrittoio ~~senza~~ senz'addivenire a veruna conclu  
sione definitiva. Ministri più del ~~fisco~~ fisco fiscali, men del sovrano curanti  
alla vita e degli interessi plebei, allora come sempre, eccitati dal comando so  
vano davan segno ~~dimote~~ di moto per parere obbedienti, ma ~~bentosto~~ ben tosto  
riadagiavano, studiosi del proprio interesse, e ~~man~~ man mano venivano rinnovan  
le angherie contro i miseri villici, finché costori ~~si~~ tornarono p piattare  
trono del sovrano.

In quei ~~tempi~~ frattempo, la S. Soprintendenza dei RR. Possessi predisponava l  
imo di Pietro Leopoldo ad una vendita, per più ragioni insidiosa, dei tenemen  
di Cecina e Bibbona. I Bibbonesi ~~n'ebbero~~ ebbero notizia e presentirono che  
ella vendita avrebbe importato il sacrificio dei loro secolari diritti. Perci  
rnarono a reclamare e ad esporre al Sovrano per mezzo del Cancelliere di Cam  
glia, i loro dubbiosi ~~sep~~ sospetti.

A questo reclamo lo scrittoio dei RR. Possessi rispondeva così. - E' Indubitato  
ben lontano da ogni dubbioso sospetto che, qualunque sia per essere il futu  
destino delle RR. Tenute di Cecina e Bibbona, I diritti dei Comunisti Bibbone  
saranno sempre riguardati e preservati colla maggiore religiosità da un so  
ano che nulla più ama che la giustizia e la felicità de' suoi sudditi? - E pro  
gue; - " Che poi non sia stato finora ultimato lo stabilimento di un trattato  
stante e perpetuo che determini precisamente l'estensione dei Privilegi degli  
mini stabiliti in Bibbona, come fu dichiarato col sovrano rescritto del 16 no  
bre 1780, é mera ~~comp~~ colpa e difetto dei Comunisti medesimi (~~????~~ ?!!!) ai  
li volendo, come desidero ancor io, ~~con~~ concludere ed ultimar quest'affare, si  
de indispensabile ~~che~~ che il trattato sia maturatà ed esaminato ed indi con  
so davanti di me ed in questo Reale Scrittoio, con quell'impiego di tempo ed  
quei modi che siano possibili e giusti." (I)

Il futile pretesto e l'inumana ironia svelarono l'insidia e ~~avvalorarono~~  
ospetti!... Come avrebbero potute i Bibbonesi, privi d'ogni mezzo, abbandonar  
empo indeterminato i loro lavori e avventurarsi alle spese e al disagio di  
viaggio in quei tempi lungo e rischioso, essi poveri, analfabeti, privi di con  
lio e di guida? - Checché ne fosse di queste astuzie dilatorie, l'eloquenza  
documento; - in ~~quanto~~ quanto riconosce non l'esistenza, ma la R. religiosità dei di  
ti dei Bibbonesi, - supera ogni commento e s'impone, - Altrettanto linguaggio  
eva lo stesso Presidente del R. Scrittoio il giorno appresso in una epistola  
etta allo stesso Cancelliere di Campiglia. (2)  
E il trattato non venne.

l. Invece l'anno seguente, e precisamente il 20 settembre 1785, S.A.R. ~~emanava~~  
rescritto, col ~~quale~~ quale ordinava la vendita delle RR. Tenute di Cecina e di  
bona a un tal Salvioli da Massa Carrara (3), per quel prezzo che sarebbe ri  
tato dalle stime da praticarsi in conformità di certe norme precostituite  
1783, e cioè da due periti prima e poi, qual perizione, dal V. visitatore, An  
Felice Perondi (I). - Al Real Rescritto seguì la comunicazione ai Periti d'  
istruzione addizionale, con la quale si prescriveva loro che " dovrà risulta  
nelle nuove stime da farsi, il valore di tutti i beni compresi nella così  
a Tenuta di Bibbona, descritta in quella quantità, estensione e confini che  
eterminarono l'affitto perpetuo per contratto del dì.... 1549 ~~stipulato~~  
ulato con la Serenissima Eleonora di Toledo, per il loro prezzo libero da  
qualunque gravame". L'articolo addizionale ~~dispone~~ dispone perciò on  
ntervenga uno stimatore per parte della Comunità di Bibbona, e quindi, desun



In questo modo si "dava luogo a separare una porzione della tenuta addetta contrapposibile al prezzo del canone e dei diritti ~~riservati~~ riserva- i, onde l'effetto sia che, restituita essa, = salva la sovrana approvazione, il libero possesso della Comunità di Bibbona, ~~rimanga~~ rimanga il rimanente in piena proprietà della Scrittoio delle RR.Possessioni, vendibili al compratore delle Tenute scrovo affatto di qualunque canone e peso passivo".(I) All'articolo addizionale seguì una lettera del celebre ~~Presidente~~ Presidente Bartolini al Cancelliere di Campiglia, nella quale si riconferma che i periti debbono ~~esser~~ tener "presenti le condizioni dell'anzidetta tenuta di Bibbona sottoposta a Varii vincoli dipendentemente dal contratto, di affitto perpetuo rogato nel dì 6 settembre 1549".(I)

5. Queste disposizioni preoccupano grandemente l'animo dei Bibbonesi, timosi che dalla decretata vendita potessero venire, se non pregiudicati nella loro essenza, menomati i loro diritti. Ond'è che un loro reclamo diretto al trono del Sovrano rilevò che il R.Scrittoio non era proprietario del tenimento, ma semplice livellario e quindi non avrebbe potuto vendere che il suo diritto la percezione dei frutti limitata dagli antichi diritti riservati alla popolazione dall'affitto perpetuo del 1549 e non mai la proprietà; e concluse che, tante volte fosse piaciuto a S.A.S. di disfarsi dell'affitto, giustizia ed equità avrebbero reclamato che, anziché ad una estranea persona, la cessione dei diritti delle RR.Possessioni fosse decretata a favore dei Comunisti del luogo, e l'onere in costoro di soddisfare gli annui scudi 230 alla Comunità.(I)

Le chiare e giuste ragioni mossero l'animo del Sovrano e lo indussero a rescindere il decreto di vendita a favore del Salvioli, e quindi ad emanare un nuovo Rescritto in data 31 ottobre 1786, col quale, - riconosciuti "i diritti che il terratico, prezzo di fide, jus di legnare, furono riservati ai Comunisti di Bibbona nel contratto di affitto perpetuo del dì 6 settembre 1549".(2) dispose; - Si rescinda a tutti gli effetti tra lo Scrittoio delle RR.Possessioni e la Comunità di Bibbona l'affitto perpetuo dei beni contemplati nel contratto del 6 settembre 1549 e si restituiscano in conseguenza alla Comunità medesima i riferiti beni per quindi alienarsi coerentemente alle Leggi e Ordini vigenti. SEMPRE riservate ai Comunisti, e a chi altri ~~essa~~ occorra, Le loro ragioni presso la detta Comunità da epserimentarsi davanti al G Tribunale dell'Intendente del Commissariato, di Pisa. - Resta però preservato al detto Reale Scrittoio della Possessioni, come un effetto dei suoi dispendii ed industrie, ~~corrispondente~~ Capitale corrispondente a fornire gli annui lucri, che derivano dal mentovato affitto e che debbò dovrà realizzarsi per mezzo dei periti e ~~ispettori~~ Periziori, già concordati tra il nominato R.Scrittoio e la Comunità" e cioè per mezzo di quei periti stessi, ch'erano già stati designati e con tutte le istruzioni stesse, ch'erano state emanate a causa della vendita decretata a favore del Salviati.

Il 3 novembre 1786 il Presidente Bartolini comunicò il nuovo Rescritto al cancelliere di Campiglia per l'esecuzione.

6. Quindi i due periti accedettero, ma comeché la loro ~~discordia~~ discordia sui valori fosse non solo grave, ma enorme a segno da far dubitare della loro buona fede (2) fu necessario il prestabilito intervento del visitatore Perondi. Abbiamo detto che la loro discordia si verificò sui valori soltanto; perocché attesi perfetta fosse la loro concordia, come su cose incontroverse, sull'esistenza, sulle qualità, sull'estensione e sulla misura dei diritti civili dei Comunisti.



Per ragioni d'economia ci siamo limitati a produrre la perizia del  
isitatore M Perondi, sia perché da essa si desume esattamente il contenuto del  
e altre ~~due~~ due, sia perché essa é la più autorevole e fu la decisiva.

Or bene, questa celebratissima relazione peritale- posta in essere da ugi  
l'autorità non davvero ~~sospetta~~ sospetta di favore pei Comunisti, perocché fos-  
e il Perondi il supremo gerarca dell'ufficio tecnico dei RR. Possessi, - dopo a-  
ere ad ogni ~~modo~~ piú sospinto riaffermato come ~~le~~ cose-~~incontroversie~~- incon-  
coverse" I Privilegi e diritti dovuti ai Comunisti di Bibbona" (I)- scende al-  
a parte analitica e speciale concernente ~~gli~~ gli usi civici dei Comunisti ~~e~~ e  
un dopo l'altro li enuncia come incontroversi e ne descrive l'estensione e la  
lsura con l'ordine e con le ~~den-denomin~~ denominazioni seguenti.

A) Uso libero del pascolo per le bestie dome e per tante bestie brade quante  
hanno delle dome (2)

B) Dritto di fidare a prezzo fisso e di privilegio sui forestieri (3)

- C) Uso di far legna ( Uso di legnar):
- a) per il mantenimento delle capanne (I)
  - b) per gli stalli ~~e~~ e antenne da pagliaio (2):
  - c) per gioghi e pale)(3)
  - d) per le tregge (4)
  - e) per gli aratri (5)
  - f) per fornaci a calcina ed a lavoro quadro (6)
  - g) per il fuoco delle famiglie (7)
  - h) ~~e~~ per ~~il~~ mantenimento delle fabbriche presenti e future (8)
  - i) pel mantenimento dei cancelli e suoi spadoni, ~~dei~~ dei carri e barrocci  
pel le viti e madre viti dei frantoi (9)
  - k) per i pali per le viti (IO)
  - l) per fascine e legna grossa pei forni (IO)
  - m) per bastoni e pertiche per le siepi (IO)
  - n) per istallar bestie brade (IO)
  - o) per costruire aie e capanne sulle 4 ~~staiestaia~~ staia di terreno riservate  
riservate ai Comunisti (IO)
  - p) per manichi di marrone (II)

D.) Diritto di tutti i Comunisti a quattro staia di terreno per far aie e  
capanne (I).

E) Diritto di semina con la prestazione d'un decimo del raccolto al padrone  
) - Interno a questo diritto la perizia aggiunge uno schiarimento degnissi-  
di ~~particolare~~ particolare menzione siccome quello che torna a conferire in  
do perentorio a questo ius serendi il carattere dell'uso civico. Parlando  
lla valutazione " a contante dei diritti appartenenti ai Bibbonesi" aggiunge:  
non contando per niente le saccate 404 seminate dalla Fattoria rappresentan-  
l'interesse del Reale Scrittoio delle Possessioni; perché in questo caso si  
asidera un Terraticante eguale a tutti gli altri comunisti, ~~533~~ (3)  
Appunto ~~cosi~~ così, come le prammatiche conferirono al sigore della terra il di-  
tto a ~~sedere~~ goderne gli usi civici tantum civis, ma però nella limitata misu-  
la maggiore ~~utenti~~ utente del paese.

6. Il giuroconsulto versato nella speciale materia ~~nel~~ rimarrà ~~meravigliato~~  
~~meravigliato~~ meravigliato nel constatare come in questa causa, per virtù di  
ezionali ~~eventi~~ eventi, si sia accumulata una cotante mole di prove specifi-  
, solenni assolute , quante ben difficilmente possono scaturire da rappor-  
di diritto pubblico sortì come questo, dalle vicende storiche e fondati sul



per loro natura, con forme contrattuali, e quanto mai ci accadde di rinvenire in tante controversie, che ci fu dato di esaminare nel corso ormai ben lungo de' nostri modesti studi e del nostro esercizio professionale.

& 4 &

La rescissione dell'affitto perpetuo del 1549.

In conseguenza dei fatti narrati nel ~~prec~~ precedente paragrafo, a dì 31 gennaio 1789 si stipulò tra il R. Scrittoio ed i rappresentanti del Comune un solenne istromento, mediante il quale si rescisse l'affitto perpetuo del 6 settembre 1549 e si restituirono al Comune i beni tutti che avevano formato oggetto di quell'affitto. (I)

I. E' pregio dell'opera esaminare il contenuto di quel contratto di rescissione.

L'istrumento comincia col riassumere i fatti testé narrati e cioè:- il contenuto dell'affitto perpetuo del ~~1549~~ 1549;- il Regio Rescritto del 1785 per la vendita al Salvioli;- le Sovrane Istruzioni ai Periti di "separare a favore della Comunità di Bibbona tanti beni che corrispondessero all'annua rendita di scudi 230... come pure tanti beni che corrispon dessero al valore dei diritti dei Terratici, di legnare e pascolare riservati ~~per~~ LETTERALMENTE (cioè tassativamente) ai Comunisti (I) - le preci di quei tali Comunisti al trono reale "nelle quali, dopo di aver enumerato tutti i diritti che gli competano in ordine al divisato contratto di affitto perpetuo" (2) si deduceva che il R. Scrittoio ~~avrebbe peggiorato~~ non essendo se non un mero affittuario non poteva vendere che le sole ragioni livellarie e che d'altronde la sostituzione del Salviati al R. Scrittoio avrebbe peggiorato le sorti dei Comunisti; - la supplica di quei cotali stessi affinché S.A.R. preferisse i Comunisti nell'~~acquisto~~ acquisto non solo di dette Ragioni ~~ma~~ Livellarie, quanto ancora degli stessi beni promiscuati con quelli dell'affitto perpetuo di libera proprietà dell'A.S.R. con la condizione che i particolari Comunisti, i quali ritenevano a terratico una porzione dei detti beni, ~~dovevano~~ doves- sere rimanere nel possesso dei medesimi con pagamento corrispettivo del prezzo, e che il restante dei Terreni CON ~~PIÙ~~ PIÙ le Macchie venisse distribuito tra tutti i Comunisti per il prezzo da determinarsi dai Periti.", - le condizioni offerte nella supplica che i Comunisti postulanti, sostituendosi al R. Scrittoio nell'affitto perpetuo, avrebbero assunto a loro il pagamento al Comune degli annui scudi 230 e il pagamento al R. Scrittoio del prezzo dei miglioramenti e del plusvalore dei Beni dell'affitto perpetuo, con la facoltà in loro di ritenersi questo prezzo nelle mani per un discreto tempo pagandone l'annuo frutto del tre per cento; - la susseguita ~~e~~ revoca del ~~R.~~ Rescritto per la ~~va~~ vendita Salvioli, - la cosiddetta Rappresentanza del 23 ottobre del 1786, con la quale il Soprintendente delle RR. Possessioni ~~e~~ propose al Sovrano di dichiarare risoluto l'affitto perpetuo, di restituire i Beni, non ai Comunisti postulanti, ma alla Comunità, affinché questa li alienasse a

forma delle veglianti leggi, riservando a tutti indintamente i Comunisti Bibbonesi i loro privilegi e la facoltà di farseli preservare, occorendo, per le vie di giustizia, proposta che implicava e necessariamente il rigetto di quei taluni, di acquistare i Terreni aperti e le Macchie di proprietà del R. Scrittoio.- la riserva del R. Scrittoio di farsi pagare il prezzo relativo al plusvalore acquistato ~~dal~~ dai Beni dell'affitto perpetuo, plusvalore che il Sovrintendente ~~esumeva~~ "non solo dalle cambiate circostanze dei tempi, quando ancora per mero effetto dei dispendei sofferti nel miglioramento della detta Tenuta, plusvalore ~~de-farsi~~ determinato in conseguenza delle stime a farsi di tutta la Tenuta.



"obbligo da imporsi alla Comunità di Bibbona" che di quella parte di capitale che fosse stata giudicata derivata dal riferito avanzo dovesse la Comunità di Bibbona corrisponderne annualmente alla Cassa del suddetto R. Scrittoio, col frutto del 5 per cento, e ~~quindi~~ quindi a estinguendo gradatamente alle prime rimborsazioni di danaro che fosse andata facendo dai compratori dei propri fondi" (I) finalmente il sovrascritto Rescritto del 31 ottobre 1786 col quale l'Imperante approvò et ordinò che si facesse quanto il Soprintendente aveva proposto.

Eseguite quindi le stime dai Periti e dal ~~Perizione~~ Perizione Perondi, l'istrumento prosegue, il 7 aprile 1788 fu umiliata al Trono del Sovrano ~~un'altra~~ l'altra Rappresentanza del Soprintendente e del Mattematico Regio, i quali proposero: - 1° d'intimare la convocazione del Consiglio Generale e della Magistratura di Bibbona, affinché deliberassero la stipulazione del contratto di scissione.

2° d'informare il Soprintendente all'Economo delle Comunità del Contado sano, affinché, non appena tornata la ~~Comunità~~ Comunità di Bibbona al domicilio assoluto del suo primiero possesso, facesse "succedere immediatamente alienazione di tutti e singoli beni come sopra ristituiti in coerenza dei nuovi Regolamenti e delle veglianti Istruzioni di modo che l'affitto fosse che l'ITI gli individui industriosi dovessero godere del frutto della restituzione ereditaria ed avessero parte nel Patrimonio del Pubblico, non diversamente da quella che prescrivono gli Ordini, i quali sempre contemplano la felicità universale.

3° " siccome dal complesso delle stime già fatte dal Perizione Perondi e concordate dalla Comunità di Bibbona... risultava che i Beni soggetti al prenome e affitto perpetuo ~~avrebbero~~ stati migliorati mediante l'industria e i capitali erogati dal R. Scrittoio a segno tale che il loro valore veniva ~~oltrepassare~~ ad oltrepassare per la somma di scudi 30.176 e dei denari 6 la sorte corrispondente al canone convenuto, con più i diritti goduti dai Comunisti, per ciò per regola di ragione che, risoluto l'affitto, venisse ad essere la suddetta Comunità debitrice allo Scrittoio delle RR. Possessioni di quest'aumento da pagarsi contanti, coll'ipoteca reale preservata al creditore sulla massa intera e sociale dei Fondi restituiti sino alla ~~est~~ estinzione del debito. -

4° che, per maggior sicurezza del pagamento di questo debito, il Provveditore "prima di divenire al rilascio di alcuno dei Beni... da alienarsi tra Comunisti, ne rendesse conto al Sovrano":

5° " finalmente che poteva esser molto proficuo alla comandata Amministrazione e miglioramento della Tenuta della Cecina, che fosse autorizzato il d. Soprintendente a trattare e ~~tras~~trasungere con la Comunità di Bibbona ed altri particolari relativamente alla permuta ed acquisto di quei terreni, che sciolgono il Fosso della bassa Cecina e vanno al mare mediante la Cecinella". - L'11 aprile 1788 il Sovrano approvò anche queste proposte (I).

L'istrumento continua a narrare che il Consiglio Generale del Comune riunito il 17 maggio 1788 convenne che fosse "accettata la restituzione della Tenuta" col riserbo di sperimentare dalla sovrana clemenza in vista delle ragioni e circostanze particolari della loro comunità la grazia di una diminuzione del capitale di scudi 30.176 che detta Comunità doveva pagare al R. Scrittoio titolo di ~~luera~~ lucri. - Ma la riserva non fu accettata dal R. Scrittoio e imposto al Consiglio Generale di "procedere alla stipulazione del contratto, operando ed annuillando la condizione... riguardante il riserbo d'implorare S. A. una diminuzione sul detto ~~capitale~~ capitale di scudi 30.176. " (I)



è premesso in narrativa, l'istrumento fa fede della stipulata rescissione e retrocessione alla Comunità di tutti i beni dell'affitto perpetuo del 1549, questi beni ujo per ~~un~~ uno tassativamente ~~enumerati~~ enumera riferendosi alle lime ed alle riserve tutte contenute nella perizia del visitatore Perondi; e finalmente determina, fra altri, che non importa rilevare, i patti e le obbligazioni seguenti; " - III. Che la predetta Comunità di Bibbona... sia ~~è~~ obbligata... di estinguere e saldare il divisato debito di Scudi 30.000 L. 5 Den. 6 adadatamente alle prime riscossioni di danaro, che andrà facendo dai compratori ~~di soprassu~~ (prescritti) stabili... col frutto recompensativo di Scudi tre per cer ad anno....- *ipamanti*

-VI. Che il senatore soprintendente debba aver cura di far succedere immediatamente l'alienazione di tutti e ~~di~~ singoli ~~di~~ Beni come sopra restituiti in ~~manera~~ coerenza dei nuovi Regolamenti e delle veglianti Istruzioni di modo che l'effetto sia che senza darsi luogo e prelazione alcuna " per individui", tutti i Comunisti industriosi di quel Territorio devano parte nel Patrimonio delo godere del frutto della restituzione predetta ed abbiano parte nel Patrio del pubblico. Non diversamente da ciò che prescrivano gli ordini sovrani, quali sempre contemplano la felività universale".

-VII. Che devasi prontamente procedere tra il R. Scrittoio delle Possessioni da una ~~parte alla permuta di quei Terreni~~ e la prefata Comunità di quei Terri che scolano nel Fosso della Bassa di Cecina e vanno al mare mediante la ~~ina~~ Cecinella" (I)

2. Questo istrumento offre alla mente ben fravi considerazioni. Innanzi tutto chi ~~furi-furi~~ furono que' tali Comunisti Grdino ~~Gardini~~ Gardini uigi Pucini (2) che ostentando ~~tan~~ tanto zelo per l'interesse della Comunità il popolo, avevano fatta istanza al Sovrano " non solo per l'acquisto dei ter. di dominio diretto della Comunità (quelli cioè, dell'affitto perpetuo) ma ra per quelli di proprietà di S.A.R. compresi nella Tenuta della predetta Te. di Bibbona" (3) soggetti anch'essi, come facenti parte del territorio, a e le sopradette servitù? - Chi furono? - Lo dice a chiare ~~note~~ note un do- nte ufficiale e cioè la Rappresentanza umiliata il 31 ottobre 1786 dal ~~So-~~ ntendente delle RR. POssessioni al trono del Sovrano e dal Sovrano apprivata- urono"... i Deputati si son mossi, non per procurare il vantaggio della Comu- e del Pubblico, Ma bensì il proprio interesse e nominativamente dei Gardini i Cancellieri che sono i più facoltosi".(4)

Il Soprintendente sapeva ben quel che diceva. infatti chi ~~avrebbe~~ avrebbe dato a quei poveri e gramì agricoltori, a cui era arduo procacciarsi col lavoro il pane quotidiano, tanta pecunia quanta sarebbe occorsa per un ac- so così ~~cospicuo~~ cospicuo? - Stupulato l'~~acq~~ acquisto, Gardini, Pucini e Cancel- e qualcun altro tra " i più facoltosi" avrebbero comprato ogni ben di Dio gliato il Comune ed il popolo d'ogni mezzo di sussistenza.

Il R. Scrittoio si mostrò in quel momento sdegnoso contro la simonia tentata ardini e dai più facoltosi del paese; ma, non pertanto, pur ostentando un e amore per la felicità del ~~pepele~~ popoli, nel retrocedere i soli Beni del- itto perpetuo al Comune, lo grava dell'ingrato debito di altri 30.000 scudi metterlo in grado di pagare, gl'impose l'alienazione immediata dei beni ~~que~~ tessi.



E vero é che il rogito contiene la clausola che l'alienazione dovesse eseguirsi "senza darsi luogo a ~~prelazione~~ prelazione alcuna per cert individui "(I) e vero é che questa clausola si riferisce appunto "ai più facoltosi", ~~peroc-~~ ~~ché~~ stigmatizzati dal Rescritto del 31 ottobre 1786; -ma restano in tutta la loro crudele realtà la perpretata sopraffazione degli umili e il privilegio ai ~~fac-~~ facoltosi, perocché non certamente gli umili avrebbero avuto danaro per acquistare. - Così il R.Scrittoio, cantando l'inno della felicità popolare, ~~cupletto~~ lucupletò sé stesso, sacrificò i poveri e nudi figli della terra e piantò l'albero della cuccagna pei facoltosi.

Gli ~~avvenimenti~~ avvenimenti che possiamo passare ad esporre, sulla scorta delle copie dei documenti, mostreranno quali scopi d'inumana spoliatura s'accondiscossero sotto il velame delle frasi oneste e magnanime della Scrittoio delle RR. Possessioni.

05.

~~L'acquisto imposto e stipulato dalla Real Magona il 27 settembre 1794~~

L'acquisto imposto e stipulato dalla Real Magona il 27 settembre 1793

Quel R.Scrittoio, che con parole cotanto fiere aveva stigmatizzato la simonia tentata da quei Deputati facoltosi, i quali erano mossi non dal pubblico vantaggio, ma dal proprio interesse, - quel R.Scrittoio cotanto terrore della felicità universale, - non disdegnò di sospendere, in onta ai Regolamenti e alle glianti istruzioni, le alienazioni ai singoli Comunisti e di valersi del suo potere supremo per imporre al Comunello di Bibbona, a favore di se medesimo e della smodata cupidigia, quella stessa prelazione, che avea nel rogito sdegnosamente inibito a favore di quei "certi individui".

Piacciavi udire quali avvenimenti seguirono la recessione dell'affitto per l'anno del 1549.

I. Un istrumento rogato il 20 luglio 1791 tra il R.Scrittoio ed il Comune di Bibbona ci narra.- che a seguito dell'istrumento di rescissione dell'affitto perpetuo, per virtù del quale il Comune resta obbligato a pagare ai RR.Possessi di 30.000,5,6 venne stipulato a dì 16 novembre 1790, un nuovo istrumento, nel quale si procedette tra i due enti stessi alla preordinata Permuta dei terreni che scolaro nel fosso delle Basse di Cecina:- che risultando dalla Permuta l'obbligo del R.Scrittoio di pagare al Comune per prezzo di congruaggio de' beni ricevuti la somma di scudi 2514, lire 4, soldi 8 denari II, il maggior debito della Comunità rimaneva per la parziale compensazione ridotto a scudi 27.662, ~~462~~ ~~li~~ li II, denari 7, - che precedentemente a questa Permuta, il debito della Comunità aveva subito altri due defalchi, e cioè di scudi 1775, lire I, soldi 14, denari 6, prezzo a lui dovuto dal R.Scrittoio per l'acquisto di due terze parti del Terreno comunale denominato Parotino (I) e scudi 42, soldi 18; e denari 10 per prezzo di terreni compresi già nell'affitto e ceduti dal R.Scrittoio all'Abbate di Bibbona;- che perciò dovendosi diffalcare dal debito della Comunità le queste due somme nella cifra complessiva di scudi 1917, lire 6, soldi 8, il debito della Comunità residuava dopo la Permuta del 31 gennaio 1791 nella cifra di scudi 25.744, soldi 18, e denari II. (I)



2. Per la esatta intelligenza dei fatti e degli argomenti, che proseguiremo ad esporre, è qui mestieri rammentare che il primo Cosimo de' Medici escogitò di trarre, come trasse, non poca ricchezza dall'industria del ferro, sfruttando le miniere, di cui

2. Per la esatta intelligenza dei fatti e degli argomenti, che proseguiremo ad esporre, è qui mestieri rammentare che il primo Cosimo de' Medici escogitò di trarre, come trasse, non poca ricchezza dall'industria del ferro, sfruttando le miniere, di cui abbonda la Maremma pisana. E a questo scopo fece per proprio conto costruire una ferriera al Guadalto in Caldana, alla quale seguirono appresso. Da ciò la necessità di erogare il taglio dei boschi di tutta la regione all'alimento di quell'industria. Così ~~suas~~ surse la Real Magona del ferro e da quella necessità ebbero origine i vari bandi su quest'oggetto: bandi ben noti a chiunque ebbe per poco ad occuparsi delle vicende di quella sventurata e pur sì bella e nobile regione. ~~Coste~~ Ond'è che la Magona costituì fin dalle ~~origine~~ origini una donazione propria della Corona Toscana, la quale, usando ed abusando della sua regia potestà, giunse co' suoi decreti fono a creare, per l'esercizio e lo sviluppo di quell'industria, un diritto di prelazione sui boschi della Maremma pisana. Un mero diritto di prelazione, abbiain detto, perocché da quei decreti risulti chiaro ed esplicito il rispetto ai diritti tanto dei privati o de' pubblici proprietari, quanto delle popolazioni, che esercitavano nelle macchie e nelle boscaglie i vetusti usi di legnatico, di ghiandare e di pascere. Così, a ~~regione~~ ~~regione~~ cagion d'esempio, l'Editto del 1780, pur governando l'alienazione de' beni comunali, confermò la prelazione della Real Magona con le seguenti parole: -- " con la facoltà alla Regia Magona, libera, perpetua e assoluta di poter tagliare quel legname che gli occorrerà con pagarne il prezzo convenuto nel contratto".

E' chiaro dunque che la R. Magona non s'era ~~attribuito~~ attribuito che un semplice e mero diritto di prelazione sul legname, diritto subordinato alla stipulazione di speciali contratti e al pagamento del prezzo.

Queste disposizioni sovrane troveranno la loro esplicazione negli avvenimenti e negli atti, che ~~verranno~~ verremo esponendo e renderanno sempre più chiara la dimostrazione della permanenza costante dei diritti civili dei Bibbonesi, della loro sopravvivenza a quelle leggi del 20 gennaio e del 17 giugno 1776, dalle quali furono facoltizzate le quotizzazioni e le allivellazioni tra i cittadini utenti dei beni comunicativi ~~soff~~ soggetti agli usi ~~civili~~ civili, e della necessità in cui gli stessi decreti sovrani posero la Real Magona di riconoscere e di rispettare almeno in buona parte, i secolari e tante volte riconfermati diritti de' Bibbonesi per non rendere l'Amministrazione dei beni della Corona violatrice flagante delle leggi dalla Corona stessa promulgate.

3. Così stavan le cose quando, a dì 13 aprile 1792 il Gonfaloniere di Bibbona radunò i Priori e comunicò loro la magistrale del Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Pisa e l'unita copia d'una lettera, con la quale il Magondiere annunziava l'acquisto che con l'annesso del Regio Padrone sarebbe per fare dei terreni boschivi della Comunità di Bibbona per conto della Real Magona",



Ciò premesso il verbale continua così: -- Ed osservato che il prefato ~~Magonie~~ Magoniere ricerca con detta sua lettera i Signori Adunati a determinare con lor deliberazione la qualità e l'estensione dei diritti da preservarsi a vantaggio dei Comunisti...fatte perciò le dovute considerazioni, deliberarono, dichiararono e stabilirono che i diritti da preservarsi a vantaggio degli abitanti di Bibbona nella vendita dei terreni boschivi della loro Comunità proposta dalla Real Magona del Ferro... debbano essere e siano gl'infrascritti, che ~~se~~ sono quegli stessi che furono preservati nel Contratto d'affitto con lo Scrittoio delle Reali Possessioni e che, " a forma dello Statuto locale gli abitanti ~~pres~~ predetti hanno goduto prima dell'affitto medesimo." (I)

Il verbale torna quindi ad rnumerare e descrivere cotesti diritti proprii dei cittadini bibbonesi in otto capitoli, de' quali riassumiamo il contenuto

I. Il diritto di far legna per ardere, per fare siepi, per riparazione e costruzione di fabbriche, per arnesi ed attrezzi rusticali, per fornaci, per ~~capanne~~ capanne, per paler vigne.

II. Il diritto di pascolo gratuito per tutte le bestie dome e altrettanto numero di bestie brade, cioè vaaccine, bufaline e cavalline.

III. Il diritto di fidare;- per le bestie brade -- oltre il numero esente dal pagamento, come al capo II,-- mediante fida di soldi 16 per bestia;-- per i maiali al disotto d'un anno soldi tre per paio ; -- per le pecore lire 20 al centinaio; -- per le capre lire 10 an centinaio.

IV. A garanzia dell'esercizio dei suindicati diritti, dovrà essere proibito alla R.Magona di ridurre a coltura i menzionati Terreni boschivi, che" dovranno essere perpetuamente conservati e mantenuti ad uso di boscaglie in tutta la sua estensione".

V. Il diritto di ghiandare ed all'effetto ancora della garanzia, così degli altri e più specialmente di questo diritto, il taglio della boscaglia cedua dovrà esser fatto con regole ed entro termini rigorosi, che il capitolo stabilisce e sotto vigilanza della Comunità.

VI. L'obbligo nella R.Magona di regolare i tagli della boscaglia, ~~che sarà~~ " in modo che rimanga sempre nelle macchie prossime al Castello di Bibbona quella quantità di boscaglia, che sarà necessaria agli abitanti per uso del fuoco, delle fornaci e delle siepi, e non potrà scamollare, né atterrare quelle piante di cerro capaci per travi, travicelli, tavole, che esistano o esisteranno in appresso nella piccola estensione dei Terreni conosciuti sotto nome di Cerreta de' Pazzi, dovendo tali piante essere sempre preservate per uso degli abitanti e la Magona potrà solamente per proprio uso diramarle.

VII." nel tempo del ghiando la Magona non potrà fidare nei detti terreni maggior numero di maiali di quello che comporterà la quantità del ghiandaio, e ciò perché non venga mai a mancare il pascolo e l'ingrasso a ai maiali degli abitanti.



VIII. La riserva dei diritti stessi per due famiglie Monnasi e Cancellieri, e quali "quantunque ~~abbian~~, abbiano abitato in Casale " e quindi non potrebbero godere dei dritti civili in Bibbona, pure compete loro di " continuare godere degli stessi diritti... in quanto però unicamente concerne la loro lavorazione " e ~~perchè~~ ciò perchè hanno sempre ~~godute~~ goduti e perchè " hanno anche di presente la loro lavorazione di semente nel territorio di Bibbona."

En Enumerati così e descritti, in obbedienza all'invito del R.Magoniere, gli si immemorabili dei cittadini colle macchie e boscaglie del demanio ~~comunale~~ comunale, il Gonfaloniere ed i due Priori, - il verbale prosegue, -- aderiranno alla compra-vendita previa però " la revisione delle stime dei Terreni e del legname in essi ~~esistenti~~ esistente, non meno che la valutazione dei preaccennati diritti, che devono defalcarsi dal valore dei terreni e legnami" e tutto ciò " con patto espresso che la R.Magona non possa mai in tempo alcuno per alcuna ragione, causa o titolo affrancare, o in qualsiasi altra maniera ricomprare, abolire o annullare veruno di tutti ~~quei~~ quei diritti che ~~restarèrestare~~ resteranno come sopra preservati a vantaggio degli abitanti di Bibbona, i quali dovranno perciò godere dei diritti medesimi in perpetuo, senza alcuna limitazione, o restrizione, essendo questi loro assolutamente necessari per esercitare le loro facoltà, con l'obbligo, di dividere in piccole quote le terre dei comuni e de' luoghi più locali e di darle a livello a quegli ~~cittadini stessi~~ essi cittadini, che vi avevano esercitato i loro diritti aviti, in guisa che alcun cittadino divenisse livellare d'una quota libera, sulla quale rimaneva concentrato il suo diritto alla semina, se la terra allivellata era seminativa, al pascolo ed al ghiandaio s'era boschiva. Così disponevano la legge ed il regolamento promulgato in tutto il Ducato, ma a riserva dei circondari delle macchie riservate ai diritti della Magona del ferro situate nella Maremma Senese e Pisana nel Vicariato di Pietra Santa" nei quali "circondari e luoghi, soggiungeva la legge, ~~si~~ non sia fatta innovazione alcuna".

Da ciò un ~~era~~ dilemma: -- o il Magoniere Generale contemplanza Bibbona come integrante parte del circondario Campigliese, qual'era in fatto, e non poteva innanzi quelle leggi; -- o si arbitrava di contemperarla quale ~~soggetta~~ soggetta a quelle leggi e non avrebbe avuto il diritto d'invocar prelati per la Magona o molto meno di prendersi egli le macchie e le boscaglie del Comune per un loro di 30.000 scudi contro la tassativa disposizione legislativa e lasciare i cittadini utenti privi e dei loro usi vetusti e del diritto di allivazioni.

Per queste chiare ragioni, il Gonfaloniere ed i Priori si radunarono il 10<sup>to</sup> I792 e, pur rilevandosi atterriti e sconcertati dalle minacce, animati pertanto dalla coscienza del buon diritto, ~~replicavano~~ replicarono nella forma seguente. Cominciarono col dichiarare che " non avrebbero mai previsto che elitto, e si grave, se li fosse potuto attribuire il trattato di vendita...; la Comunità mai ha immaginato di non volersi assoggettare alle sovrane leggi come suppone la detta Memoria.?...; che si è fatta sempre un pregio di unirsi intieramente alle veneratissime determinazioni del suo Real Padrone, cui è stata e sarà sempre nel numero dei sudditi i più fedeli, che la Comunità stessa avrebbe fatto a quest'ora conoscere la costante sua sommissione alle sovrane intenzioni anche con l'alienazione dei terreni... se gli abitanti Bibbona non avessero umiliato a S.A.R. una supplica che ~~si~~ tuttora è pendente implorando che dallo Scrittoio delle RR. ~~possessazioni~~ l'affitto di tutta la Tenuta con la conservazione di quei medesimi diritti, che hanno goduto...

\* SI RIASSUMA



" e che per ciò, -- se da un lato la vendita alla Real Magona " colle condizioni espresse nel riservo ~~mentovati~~ dei mentovati diritti é opposta ai sovrani ordini, (I) emanati posteriormente ai sopraccegnati regolamenti, i quali prescrivono che i beni comunicativi alienabili siano divisi in equi ~~apprezzamenti~~ apprezzamenti, acciò chiunque dei Comunisti possa adattarsi a prenderli... ", -- dall'altro lato " siccome con la presente memoria si conclude ~~che~~

i quali prescrivevano che i beni comunicativi alienabili siano divisi in equi apprezzamenti, acciò chiunque dei Comunisti po adattarsi a prenderli?..", dall'altro lato; " siccome con la precennata Memoria si conclude che l'alienazione dei menzionati terreni deve la Comunità effettuarla ai termini degli ordini veglianti. E' diametralmente opposto ai medesimi anche l'acquisto, che il Magoniere Generale domanda di fare per conto della Magona di tutti i terreni in un sol ~~corpo~~ corpo del valore di circa scudi 30.000" (I).-- E conchiusero che " quando S.A.R. non si degni di esaudire le preci degli abitanti di Bibbona tutt'ora pendenti in rapporto all'~~implorata~~ implorata risssunzione dell'Affitto rescisso di tutta la Tenuta di Bibbona, o' sivero di preservare sui terreni boschivi della stessa Tenuta a favore dei comunisti quei medesimi diritti che vi hanno goduto durante il detto Affitto, il Magistrato loro sarebbe d'avviso che tanto i terreni lavorativi quanto boschivi divisi in congrui apprezzamenti a ~~forme~~ forma degli ordini veglianti si ~~ripartissero~~ ripartissero... fra i Comunisti di Bibbona... poiché la vendita dei terreni boschivi tutti ~~inun~~ in un corpo, oltre ad essere contraria agli ordini veglianti, sarebbe sommamente pregiudiziale ai comunisti stessi per le ragioni e cause altre volte espresse" (2°).

La verità s'impone. Il Provveditore dei Fossi non seppe opporre verbo ai perentori argomenti della Magistratura Bibbonese. Quindi girò di bordo e, abbandonato il contegno minaccioso, il 27 agosto 1792 tornò con una nuova Memoria a ripicchiare per l'acquisto di tutte le macchie in un solo corpo, aggiungendo la condizione di " rilasciare una determinata porzione di macchia più comoda al Castello dove potessero i Comunisti di Bibbona andare liberamente a far legna da ardere, con restare a carico della Comunità mensesima la conservazione di quella parte di macchia e così escludersi dall'acquisto in compra delle rimanenti boscaglie, che la R. Magona vorrebbe far liberamente". (I)

Ma la Magistratura, radunatasi il 4 settembre 1792, tornò a deliberare che la vendita " libera e in un sol corpo" era contraria agli ordini veglianti e " ~~infinitamente~~ infinitamente pregiudicabile a tutti i Comunisti... perché per quanto con questo mezzo si provvedesse al loro bisogno sull'articolo della legna da ardere resterebbero per altro perpetuamente sprovvisti del comodo dei legnami occorrenti per gli attrezzi o arnesi rusticali e per le ~~fabbriche~~ fabbriche, come pure del ~~pascoli~~ pascolo per i bestiami necessari alla lavorazione dei terreni seminativi, che sono gli oggetti più importanti e dai quali unicamente dipende la sussistenza di tutto il popolo di Bibbona". E soggiunge; " questo ridurrebbe i Comunisti di Bibbona all'ultima liseria." (I)

Epperò gl'Adunati respinsero la proposta.

6. ~~Dopo~~ Dopo questo nuovo e pur troppo giusto e ragionevole rigetto della proposta, la Segreteria di Stato prese la via delle astuzie ed escogitò e radusse in effetto l'atto inumano e fraudolento che possiamo narrare.



Essa con sua missiva fece sentire alla Magistratura di Bibbona " la necessità di deputare uno o due soggetti da portarsi a Pisa" ~~affinché~~ affine di trattare col soprintendente e convenire in quelle proposizioni " quali cre-esse dovere umiliare al R.Padrone"(2). La Magistratura, radunatasi ai 24 novembre 1792, annui e delegò - ~~sta~~ strana ~~essa~~ anomalia della sorte!- proprio quel tale Gardino Gardini, quel diffamato per simonia, a recarsi a Pisa, insieme all'altro facoltoso Bernardino Brunacchi, per trattare e convenire liberamente " dando a tale ~~eff~~ effetto ai predetti sigg. Deputati tutte le facoltà ed istruzioni requisite (3°. I due andarono infatti; ma in quali termini trattarono col R.Provveditore e col Ragioniere Generale? In qual modo tutelano i diritti del Comune e del popolo? O non piuttosto che cosa ~~ordin~~ ordirono e in che cosa convennero? - A questa domanda daranno ~~adeguato~~ adeguata risposta i fatti ~~segu~~ seguenti.

Il 25 gennaio 1793 venne spedita alla Magistratura una lettera della Segreteria di Stato, con la quale veniva comunicato" che S.A.R. si è degnato di approvare che la R.Magona del ferro faccia acquisto in compra del terreno boschivo della Comunità loro, distinto in pianta col colorato di verde, e al quale sono ~~compresi~~ comprese stiare 62I di terreno lavorativo segnato in essa sotto i numeri 81 e 83, siccome anche l'altro appezzamento parimente boschivo enunciato in detta pianta colla lettera J, che viene asserito essere di stiare 2446 sotto i numeri 16, 18 e 19 19"(1). Del pari veniva ~~comunicato~~ comunicato alla Magistratura una lettera del Magoniere Generale, con la quale invitava la Comunità a concorrere all'elezione dei periti per le stime. E la Magistratura s'adunava il 14 Febbraio successivo e deputava i periti e "di poi presa in considerazione la precitata lettera della R.Segreteria di Stato e nanze, in quella parte che riguarda la proibizione ai bestiami dei paesani, detti all'agricoltura, di essere ammessi a pascolare in quei tratti dell'appezzamento di ~~lettera~~ lettera J, ne quali di tanto in tanto sarà effettuata dalla R.Magona il taglio della macchia, se non dopo il corso di anni tre"--- dichiarò" che una tal proibizione si viene a togliere ai Comunisti il mezzo di poter esercitare la loro industria" e che i Deputati della Comunità convennero di assegnare alla ~~Magona~~ Magona il suddetto appezzamento... con la condizione per altro che in tutti i tempi venisse riservato il pascolo su di esso esistente a favore dei Comunisti". Perciò insistette affinché anche su quest'appezzamento il pascolo del bestiame da lavoro, de' buoi aratorii, delle vacche e i cavalli, etc. ~~dovesse~~ dovesse essere riservato ai comunisti per tutti i tempi e quindi altresì dopo i tagli, sia ~~perché~~ per la sua loro assoluta necessità, sia perché " i bestiami predetti non sono per essere di ~~alcun~~ alcun pregiudizio alla riproduzione della macchia"(1)

Tutte parole vane per uccellare la plebe spogliata e vilipesa.-- I Periti fatti redassero la perizia come ~~piacque~~ piacque al Magoniere e la Magistratura bibbonese, il consueto triumvirato ormai pienamente soddisfatto dei segreti ordini del Gardini, l'approvò senza discussione nell'adunanza del 23 maggio 1793 (1). Dopo di che si procedette alla stipulazione del contratto.



L'iniquo contratto fu stipulato dall'ormai famigerato Grand'ardino Gardini  
ale Deputato della Comunità (2) e non dal Confaloniere, né dai Priori, -- a di  
settembre 1793. Esso premette in ~~anarrativa~~ narrativa; -- che alla Comuni-  
furono resi noti " i sovrani Comandi concernenti l'~~aliena~~ alienazione dei Bo-  
i diretta al principale oggetto di formare una conveniente Dote di Rosca-  
e troppo necessarie per il ravvivamento dell'Edifizio del ferro;" che dopo  
ie discussioni tra ~~la~~ i Ministri del R. Scrittoio e i deputati del Comune "  
stata determinata la quantità e qualità dei Terreni da vendere, preservati-  
di alcuni diritti sopra i medesimi e la quantità e qualità di quegli da rila-  
arsi invenduti nel Dominio de' Comunisti, come necessari per l'oggetto di ri-  
are il pascolo per i loro bestiami da lavoro, la ~~provisione~~ provvisione del-  
legna da ardere e del legname adattato a formare gli arnesi rusticali e fab-  
che, onde quella popolazione non mancasse degli opportuni mezzi di esercita-  
la propria industria e di procurarsi la conveniente sussistenza;" -- eg che  
R. Padrone trovò meritevole " della sua Sovrana attenzione l'istanza della  
detta Comunità; che riguardava il riserva del pascolo nel suddetto appezza-  
to seguita di lettera J; -- che era stato ~~preceduto~~ preceduto all'  
imazione dei terreni ed alla determinazione delle fide pel pascolo riservato  
Comunisti, e che n'era risultato il prezzo di scudi 19.707 lire 3 e soldi  
-- che con R. Rescritto del 12 luglio 1793 era stato decretato che il prez-  
lovuto alla Comunità per l'acquisto rientrasse a beneficio del R. Scrittoio  
conto ~~del~~ del debito, che esso tiene col medesimo nella somma di scudi  
744, soldi 18, denari 8". -- Premesso tutto ciò, Gardino Gardini in nome e per  
to del Comune tradusse in atto notarile la vendita collusa ed imposta delle  
nsioni seguenti:

" Le Tenute denominate della Tane e dei Poggi composte nella maggior parte  
Terreni Boschivi e di alcuni piccoli appezzamenti seminativi, con tutti i  
ami, etc.... il tutto delineato in pianta concordata fra le Parti contraen-  
alle quali, etc.; e delle Tenute sono state circoscritte, misurate e confi-  
nelle ~~Perizie~~ Perizie dei 2 maggio e 4 giugno 1793, nel modo che appresso,  
segue la particolareggiata descrizione delle ubicazioni e dei confini dei  
rsi appezzamenti, da cui le due Tenute sono firmate.

Su questa descrizione sono degni di speciale rimarco i due passi, coi qua-  
n un certo luogo" é stato assegnato otto saccate di terreno ai signori  
elli Gardini in ordine al decreto del Magistrato/ comunicativo degli 8 mag-  
1793,"

Tra i patti e le condizioni della vendita interessa alla controversia il ri-  
urre i seguenti :

1° Che s'intenda preservare " a favore dei Comunisti di Bibbona il diritto  
pascolo per i loro bestiami sopra le stiare 2446 che restano a ~~confine~~  
ine della Tenuta di Cecina in luogo detto La Tenuta delle Tane dentro i  
sopradetti confini contrassegnati in Pianta di lettera J, e dei m. 16, 18,



Che il corrispettività di tal preservativa concessagli, detti Comu-  
 sti devino pagare in perpetuo alla Real Magona per ogni capo di bestiame??  
 vino, Bufalino, Cavallino soldi 15 l'anno.-- Per ogni capo di ~~bestia~~ be-  
 iame Porcino, dopo l'età ~~di un~~ di un anno soldi tredici, e denari quattro l'  
 10, a condizione, che i Porchetti sotto l'anno devino considerarsi tre per  
 1.

Il pecorino,-- escluso il Caprino, che non potrà essere ammesso in detto Pa-  
 lo, e resterà escluso ancora dal passare in veruna parte della predetta mac-  
 la,-- per ogni Capi cento lire venti l'anno.

3." Che a ~~scanzo~~ scanso di tutti quei danni, che detto Bestiame non ~~essa~~  
 cluso potrebbe cagionare alla più sollecita riproduzione della macchia, non  
 re essere ammesso a pascolare nei spazi, nei quali sarà ~~sef~~ seguito il taglio  
 la medesima, se non dopo il corso di anni tre.

4° "Che resta inoltre proibito a chi sia di tagliare nel terreno come so-  
 fidato qualunque sorta di legname tanto col fine di far paglia per il bes-  
 ame e quanto per qualunque altro uso, come pure resta proibito di introdur-  
 in detto terreno con arnesi da taglio" (1).

Così il R. Scrittoio,-- che i malcapitati Bibbonzsi avrebbero ben qualifica-  
 Regio avvoltoio, -- pur occultando l'animo proclive alla felicità de' popoli,  
 procurò; -- compensandola con le otto saccate di terra pagate dal Comune e ~~ee~~  
 le ulteriori concessioni ai facoltosi di cui diremo or ora,-- la simonia di  
 l certo individuo di quel Gardini, che il Soprintendente aveva già fin del  
 ottobre 1776 ben conosciuto per uomo" mosso non per procurare il vantaggio  
 la Comunità e del Pubblico, ma bensì il proprio interesse".(2) e colla col-  
 lusione di lui e del trionvirato dei facoltosi compì l'immane ed inumana usurpa-  
 ne -- così con la rescissione del contratto d'affitto si creò artificiosamen-  
 un credito contro il Comune; e coi successivi contratti, ~~fin~~ fino a quest'  
 imo del 1793 formalmente compro la maggiore e miglior parte dei beni dell'af-  
 fitto perpetuo rescisso, ma sostanzialmente non pagò il prezzo che una porzio-  
 di quell'artificioso credito.-- In riassunto il R. Scrittoio, senza pagare  
 becco di un quattrino, si riprese quasi tutti i beni dell'Affitto si libe-  
 dall'onere del pagamento della corrisposta, pretese di avere soppresso sui  
 i acquistati la maggior parte dei gravosissimi diritti da lui riconosciuti  
 avore dei Comunisti e, per soprammercato, rimase ancora creditore del Comune  
 varie migliaia ~~di~~ di scudi!/. Ah mal vituperato Gardini tu dovresti pur  
 ppo uscirne riabilitato!

8. A dì 25 ottobre 1793 il solito Gonfaloniere ed i due soliti ~~Pris~~ Prio-  
 si radunarono e prendono l'~~ultima~~ ultima deliberazione, che rivela quali era-  
 stati i segreti accordi che avevano condotto il Gardini ed i Ministri della  
 ona ai patti immanzi stipulati col rogito del 27 settembre precedente.

La deliberazione svela che, appunto nel luglio di quell'anno, dopo gli ac-  
 li stretti fra i due deputati dei facoltosi di Bibbona ed i Ministri della  
 ona, ~~S. A. R.~~ S. A. R. " con suo benegniissimo Rescritto si era degnato di appro-  
 e, per l'alienazione dei beni lavorativi-~~per~~ e boschivi non compresi nel-  
 vendita alla R. Magona, quanto appresso.

Che si divida la tenuta dei terreni lavorativi in tante porzioni quante so-  
 e le famiglie componenti il popolo di ~~Be~~ Bibbona per doversi rilasciare a  
 scuna di esse in compra o a livello quella porzione conveniente alle loro rir-  
 tanze.



e nella divisione dei terreni suddetti debba avervi un'equativo riguardo a fare di quelle famiglie ~~compenon~~ che sono solite di tenere ~~certi determinati terreni...~~ a terratico certi determinati terreni....

" Che nella divisione dei terreni suddetti debba avervi un'~~equitativo riguardo equitativo~~ equitativo riguardo a favore di quelle famiglie si assegni una quantità di terreni boschivi ~~proporzionati~~ proporzionata le rispettive circostanze per l'assistenza del bestiame per i bisogni rurali che ~~per il~~ per il fuoco...

" Che riguardo al prezzo del legname esistente nei terreni boschivi di ciascuna porzione debba questo fissarsi per mezzo di un perito...

" Che ai compratori di terreni si accordi di pagare la quinta ~~parte~~ parte il prezzo nell'atto della celebrazione del contratto col riserva del dominio ogni restante in anni sei in tante rate uguali con dovere corrispondere di il frutto compensativo del 3/100...

" Che il valore del legname esistente nelle rispettive porzioni, sempre e acceda la somma di scudi 50, si accordi ai compratori e livellatori di terreni di pagarlo in sei anni in tante rate ~~ugu~~ uguali...

" In esecuzione pertanto di questa sovrana deliberazione la Magistratura fa intendere pubblicamente a tutte le famiglie contemplate come sopra che sta loro ~~assegnate~~ assegnato il termine di giorni quindici ad aver presentata la formale domanda di quei terreni che ciascuno intende di voler acquistare. e la condizione che, passato detto termine, in loro contumacia saranno esposti all'incanto i terreni dei quali si tratta per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente,"(I)

Ecco la condizione che quei certi individui avevano posto e che S.A.R. si a degnato di approvare" Ma che poteva disporre dei mezzi occorrenti per l'~~acquisto~~ acquisto? Chi altro se non quei facoltosi, che con ~~tal~~ tanto subdola insistenza avevano sollecitato? Essi soltanto erano in grado ~~de~~ di sborsare entro giorni le somme di danaro ~~oc~~ occorrenti a pagare le terre ed a pagare il prezzo del legname sulle porzioni ~~bos~~ boschive, i poveri villici, languenti all'estrema miseria, a chi il lavoro de' campi forniva appena il pane quotidiano s'erano prosperi ~~le~~ le stagioni, non avevano mai neppure veduto in vita loro il tanto danaro, che sarebbe occorso a pagare il ~~quinto~~ quinto del prezzo.

Né basta, ché fecero di peggio qui ~~miseri~~ miseri messeri facoltosi?— Le porzioni furono anch'esse iniquamente varie. Le più vaste furono prescelte fra le cre migliori. Una fu perfino del valore di scudi 520, altre di centinaia di addi, vera cuccagna per i facoltosi; poche e grame terre furono ~~siffattamente~~ siffattamente frazionate in porziuncole così meschine da non essere adatte a fornire prodotti sufficienti all'esistenza di un mese ad un uomo e ad una bestia.

E le terre tenute a terratico e quindi quasi proprie delle famiglie terraticanti? Divise anch'esse e messe in rendita con un platonico ~~e~~ equitativo riguardo a favore di quelle famiglie.



E tutta quella serie di diritti civili essens essenziali a non gittare tutto un popolo nello squallore della miseria quei diritti ~~civili-essenziali~~ di terzi, che la magistratura proclamava fino a riceverne redarguizioni e minacce, quale argomento decisivo per denegare alla Magora l'acquisto delle terre? Sepolti nel più completo silenzio, come se ~~ni~~ non avessero esistito giammai.

In questa guisa, o signori, la Magona del ferro e i facoltosi consumarono lo spoglio del ~~demanio~~ demanio comunale del Castello di Bibbona. -- La Magona si prese quasi tutte le macchie lasciando il Comune in debito; i facoltosi si presero quasi tutte le terre lavorative e la rimanente parte ~~del-bosco~~ dei boschi.

~~\* - Questa~~ ' la storia ~~documentata~~ documentata delle vicende subite ~~inibite~~ dalla proprietà del Comune di Bibbona Bibbona; -- vedremo subito nel seguente capitolo quale fosse e quale debba tuttora esser la sorti dei dritti civili spettanti agli agricoltori ed incolti di quel vetusto Castello.

III.

Permanenza dei diritti civili dei naturali di Bibbona

Per risolvere come a giuristi edotti e competenti si conviene la controversia proposta al Vostro savio ~~la~~ giudizio é mestieri anzi tutto invocare i principi e la dottrina, che regolano la ~~e~~ soggetta materia; quindi discendere a farne applicazione al fatti storici illustrati nel ~~capitolo~~ capitolo precedente. -- Sia dunque questa la partizione del mstro ragionamento.

&.I.

La dottrina degli usi civili

Riassumeremo questa dottrina, meglio che con parole nostre, con viva voce della ~~giurisdizione~~ giurisprudenza delle Supreme Corti ed in ispecie delle Casazioni di Firenze e di Roma.

"I. Chi reputasse di poter risolvere questioni ~~attinenti~~ attinenti alla soggetta materia con la scorta dei principi del dritto comune, errerebbe a partito. La Cassazione di Roma e la costante giurisprudenza hanno sancitá le massime seguenti, che formano ormai un ~~jus~~ jus receptum: " Gli usi civili costituiscono un jus singolare talché nel risolvere la dispute che insorger possano ~~si~~ intorno ad essi conviene prescindere dalle norme del diritto comune "(I)" Gli usi civili costituiscono un istituto di natura singolare, ~~talché~~ talché é grave errore di diritto volerne discutere con le norme del diritto comune ".(;

Tutti gli antichi dottori, -- il De Luca, il Capobianco, il Rovito, il D'Andrea, l'~~andrea~~ Andrea di Isernia, il Novario, il De Franchis e le antiche Prammatiche e le decisioni delle Rote, Fiofentina, Sienese e Romana, -- tutti i moderni scrittori; -- come il Cattaneo, il Pertile, lo Schupfer, il Delaveleye, il Hummermayne, il Rosa, il Rinaldi ed il Proc. Gen. Quarta, le recenti discussioni nel seno del corpo legislativo intorno ai disegni di legge dello Stato per il Lombino, per Tatti, per la Provincia di Belluno ed Udine, per la Provincia di Torino, per la Sardegna, per le Marche, per l'Umbria e per la ~~Re~~ Romagna, ~~finalmente~~ e finalmente la più recente e costante giurisprudenza della Supreme Corti di Firenze e di Roma, sono concordi nel ritenere che gli usi ~~civili~~ civili spettanti alle popolazioni sulle terre demaniali dei Comuni costituiscono un diritto proprio di esse,

\* Questa



diritto insito nella terra demaniale, avente carattere di condominio, in guisa che esse debbano considerarsi quali vere e proprie condomine di quelle terre. Questi diritti, studiati nelle loro origini, sono il residuo dell'~~antico~~ antico dominio illimitato, che le popolazioni avevano sulle terre collettivamente fecondate e godute, e trovano il loro ~~fondale~~ fondamento nel diritto naturale, in quanto che esse rappresentano i mezzi necessari alla vita degli agricoltori diseredati dalla fortuna.

Perciò questi diritti furono mai sempre ritenuti, da tutta l'antica e moderna dottrina e da tutta l'antica e moderna giurisprudenza, fuori di commercio quindi inalienabili ed imprescrittibili a segno che prevalse per essi la massima nec per regem tolli possunt; e in altri termini neppure il sovrano avrebbe potuto alienarli o sopprimerli senza l'unanime consenso di tutti gli ~~in~~ in ressi e senza adeguato corrispettivo (1).

2. Dagli indicati canoni fondamentali deriva la dottrina felicemente ricatolata con la consueta sua lucidità e precisione dal Proc. Gen. ~~Quantis~~ QuantisQuarta in una splendida nota al suo Commento alla legge sulla Ricchezza mobile. come le testetuali parole: " In generale gli usi civici più antichi rivelano influenza del concetto del condominio germanico, il quale come è noto si conappone al condominio romano, perché ci presenta un diritto del singolo, non su a quota ideale, ma illimitato e indivisibile su tutta la cosa comune; ossia collettività dell'uso.--- Tutti i membri della Corporazione hanno in diritto godimento uti sigoli cives, che acquistano e perdono con la cittadinanza e sono farlo valere in giudizio...L'uso poi non si spegne con questi, ma si muova con la nascita di altri e quindi ha carattere eminentemente pubblico. un diritto d'altronde puramente individuale sebbene dipenda dal vincolo corrativo, che ~~un~~ unisce il singolo alla Comunità; difatti è indipendente dalla ntà dell'Ente e dall'arbitrio della maggioranza" (2).

In base a questa dottrina fu costantemente ~~ritenuto~~ ritenuto che il diritto di condominio della collettività degli utenti, tale esso sia ~~costituito~~ costituito da costituire un patrimonio suo proprio, il cui ~~godime~~ godimento spetta personalmente a ciascuno dei singoli membri della Corporazione; di guisa che la stessa collettività degli utenti non ha facoltà di alienarlo o di meno- lo, appunto perché il godimento è sacro ai ~~me~~ mezzi ~~essenziali~~ essenziali alla vita e delle presenti e delle future generazioni.

Da ciò l'altro corollario che il Comune, ente patrimoniale, non può dispor- di quei diritti, tanto per la ragione che nessuno può della cosa d'altrui prietà, quanto, ed a fortiori, perché ~~né il Comune~~ né il Comune né il Sovrano sono disporre dei ~~di~~ diritti naturali, o comunque ~~tan~~ tangerli o menomarli.

" L'Università, sentenziò la Rota Fiorentina, è sempre la stessa, né si muta mutar di persone(1)." Da ciò consegue, affermò la stessa Rota in altra sua isione( 2)" che onde siano validi gli atti volontari riguardanti la remissio- di un diritto spettante ad una Università e ~~per~~ pregiudicevole in qualche mo- ai singoli, si richiede il consenso di tutti i componenti ~~la~~ l'Università ssa".



- Così la Rota Fiorentina, applicava le massime della Dottrina anti-  
che il Novario enuncia quasi con le stesse parole riprodotte dalle dette de-  
di Rotali. Eccole infatti: " Uno ~~dissendiente~~ dissentiente concessio ruit, cum  
us pertineat ad singulos cives, et non ~~universi~~ universitati, ita ut maior  
is sufficeret (1)." Ed altrove lo stesso trattatista; " Cum istud ius sit per-  
onale dependens a civilitate, quae est personalissima, non potest cedi, cum per-  
sonem non trasgrediantur privilegia personalia".(2)

Il D'Andrea, dopo avere spiegato l'inconcepibilità che i ~~cittadini~~<sup>CITTADINI</sup> cittadini  
essero spogliarsi di quelle terre, di cui fin dai tempi più remoti avevano sen-  
sato, "in communem ipsorum utilitatem pro omnibus hiis, quae ad humanae vi-  
sum sunt necessaria", deduce il canone di diritto pubblico, che nel caso di  
trasferimento o di ~~vendita~~ vendita delle terre soggette a questi usi, sia pure pe-  
so di principe, debba sempre ritenersi che il trasferimento o vendita non ~~abbia~~  
potuto ~~tangere~~ tangere i diritti delle popolazioni utenti, per essere  
appunto diritti di terzi di ragione pubblica e naturale e quindi inalienabi-  
li e imprescrittibili. Eccone la parola: "Non ideo tamen praetendi posset prin-  
cipem ex ea concessione voluisse derogare iuri civium super hiis idem territoriis,  
semper concessio intelligenda sit salvo iure alterius". Ed altrettanto ripete  
il maggior maestro, il card. De Luca (I).

3 Questa dottrina discendeva appunto dal cosiddetto diritto divino su cui era  
ato il diritto pubblico di quei tempi. Il diritto divino ripeteva la sua e-  
ssione pratica nelle manifestazioni esterne delle leggi naturali. Ed ~~perciò~~  
ciò che essendo per quel diritto l'umana natura una creazione divina. ~~And-~~  
sa d'Isernia insegnò ~~ed~~ che il principe non può togliere ciò che fu dato all'  
da Dio (2), al ~~quale~~ qual proposito il Rovito rammenta che " ab initio antes  
nt populi quam reges". Ond'è che quella stessa potestà, che il principe pre-  
va a sé derivata da Dio, portava insito il precetto dell'ossequanza delle leg-  
aturali. Il Re era il delegato da Dio alla tutela dei popoli ed all'osservan-  
elle leggi divine." Ipsa jura humana, dice il Carsmanico, per ~~Imperati~~ Impera  
s et ~~Regi~~ Reges ~~san-~~ saeculi Deus distribuit humano generi" (I). Et il Tapia:  
justitiam servandam ~~vel~~ reges sunt constituti et ut subditos ~~an~~ ab aliorum  
liis tueantur et custodes recti ac iustitia ministri et interpretres sunt "(2)  
aggiunge che, sebbene sia suprema ed illimitata la potestà del Principe "ac ~~en~~  
a possit, non tamen ea potest quae illicita sun".(3) Ond'è, conchiude Andrea  
ernia, che gli atti del Principe contrari ai diritti naturali dei sudditi "  
li sunt etiam si non ~~revi-ree-~~ revicet ", e non vincolano i cittadini all'os-  
vanza, perocché siano atti violatori della legge divina e contrari ai fini  
ionali del diritto di regalia"(4)?

4. Questo principio della inalienabilità degli usi civici era così imperiosa da ~~ess~~ togliere perfino all'acquirente il diritto all'evizione," Chi acqui-  
il suoli gravato da usi civici, sentenziò la Cassazione di Roma, assume a s  
st'onere intrinseco e connaturale del suolo stesso". Imputi a sé il comprato-  
la negligenza di non avere prima dell'acquisto accertata la libertà del fon-  
Né gioverebbe a lui il dedurre che il fondo gli ~~si~~ fu venduto come libero  
sostenere che quell'onere sia suscettibile di evizione." Quod adeo verum  
, dice il De Luca.---- ut etiamsi expresse ~~concessum~~ concessum esset fundum  
neboribus, sylvis, ~~montibus~~ montibus, forestis, ecc; liberum et exemptum ab  
i ~~a~~ onere et servitute, adhuc tamen intelligatur exceptus iste usus, qui non  
ortat sevitutem, sed onus intrinsecum et naturale". (I)



Dunque lo stesso Principe, qui omnia potes, non può violare l'uso ~~civico~~,, non può ledere con una contrattazione le ragioni dei terzi e molto meno di una ~~università~~. (2)

A maggiore illustrazione di questa dottrina raccomandiamo all'attenzione dell'Ecc.mo Tribunale la dotta relazione del Proc. Generale Quarta sul disegno di legge redatto dalla Commissione ministeriale istituita per la riforma delle leggi vigenti sulla materia negli stati ~~ex~~ Pontifici. In questa relazione nel magistrato illustre svolge col corredo di molte e molte autorità i principi e le disposizioni ~~legislativ~~ legislative legislative che governano la oggetta materia e che si riscontrano conformi in tutti i vari stati nei quali ~~oggetta~~ è divisa la nostra ~~penisola~~ --- penisola, come ebbe già ad affermare la Corte di Cassazione di Roma nella citata decisione del 10 luglio 1893 (I). In base agli istessi criteri -- dice la relazione -- erano stati pure emanati altri atti ~~legislativi~~ legislativi di ordine ~~ess~~ secondario come quelli dell'II aprile 1878 1778 del Granduca Leopoldo II di Toscana, ecc.ecc. " (2)

Ond'è che errerebbe a partito chi reputasse che la dottrina degli usi civici costituisce una specialità dell'antico reame di Napoli o degli stati della Chiesa, perocché l'evoluzione della proprietà fondaria abbia subito in tutte le regioni d'Italia identiche fasi.

5. Tale essendo l'indole propria di questi diritti, e cioè costituendo essi un demanio ~~pubblico~~ pubblico della università degli utenti e nel contempo un diritto di godimento singolare e proprio di ciascuno ~~degli utenti~~ di essi, consegue che a ciascuno degli utenti competano tutte le azioni proprie della tutela e della rivendicazione del suo singolare diritto.

L'Azione popolare, istituto romano di cui si riscontra l'esempio nella vigente legge comunale e provinciale, era figlia dello jus populi e competeva, come pur oggi compete, a qualunque persona integra per difendere nel proprio privato interesse il godimento indiretto che i ~~cittadini~~ cittadini hanno uti universi sul demanio ~~pubblico~~ pubblico o sul patrimonium civitatis. Al contrario di usi civici non costituiscono un ius populi, non appartengono all'universalità dei cittadini di un comune, ma spettano bensì ad una determinata classe di utenti i quali personalmente e direttamente ne godono uti ~~singuli~~ singuli singuli cives. Per queste ragioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giudicando appunto intorno ad una controversia affatto identica alla nostra avente per oggetto un territorio di questa stessa maremma toscana, affermarono la massima seguente.

" E' manifesto che i diritti ~~civici~~ civici di pascolo, di legnare, di minare e simili non perché appartengono alla collettività dei cittadini d'un comune e siano da essi promiscuamente esercitati cessano dal costituire un diritto patrimoniale dei singoli utenti. La promiscuità e la pertinenza di cosiffatti usi agli abitanti del comune non valgono ad imprimere agli usi stessi il carattere di un diritto spettante alla comunità concepita come ente e persona giuridica; bensì in tema di ~~usi~~ usi civici, ciascuno degli utenti deve essere considerato come proprietario delle ragioni ad essi inerenti e quindi deve essere messo all'esperimento, non dell'azione popolare, ma delle azioni proprie ed individuali, dirette a tutelare nel suo particolare interesse il godimento e l'individualità (I-).



6/ Abbiamo affermato già e confortato con tali autorità da non dar luogo a dubbiezze che gli usi civici hanno, nell'identica forma, seguito l'evoluzione ~~sta~~ storica della proprietà ~~feh~~ fondataria in tutte le terre d'Italia in genere e specialmente in Toscana. Se diversi si appalesarono nel nome, identici furono nella loro essenza e nella loro ~~appiel~~ applicazione. Così in Sardegna, s'addimandarono ademprivi, nel Veneto ~~vagentivo~~ vagantivo, a Borgotaro comunaglie, nelle provincie del mezzogiorno ed in Toscana usi civici, e vario nome ebbero nella Lomellina, in provincia di Rovigo, sull'Appennino marchigiano e nel distretto di Asciago e nei boschi di Montello e del Consiglio. Laonde scrive il Todde; " Né il concetto generico, né il processo storico dell'ademprivio possono dirsi esclusivi ~~della~~ della Sardegna; dovunque la proprietà fondiaria ha subito analoghe fasi: nostro solamente è il nome col quale qui si appellato quell'uso" (I).

Infatti il ~~legislatore~~ legislatore ed il Magistrato italiano li hanno o disciolti ~~plii~~ ~~plinate~~ plinati con leggi, come a Tatti ed a Piombino, o rivenicati dalle esurpazioni come in tante e tante decisioni dei Tribunali e delle Corti d'Appello della Toscana e della suprema Corte Fiorentina.

7. Alla sapienza Vostra, o signori del Tribunale, questi rapidi cenni dottrali sono, più che bastevoli, superflui. -- Ci ~~permettiamo~~ permetteremo di resserci come tela ~~essenziale~~ essenziale, su cui dovremo ordire fra breve il risultato dei fatti storici ~~documenti~~ documentati nel capitolo di questa Memoria.

Ricapitoliamo adunque il fin detto; e sia pregio il farlo con le ~~parole~~ parole della Suprema Corte Fiorentina: " La dottrina degli usi civici insegna che essi, pur trovando sempre il loro fondamento nel diritto naturale, possono avere due ~~diverse~~ diverse dirette derivazioni e cioè possono essere un residuo del primitivo regime agrario sopravvissuto alle vicende storiche, o il risultato delle condizioni politiche, economiche e sociali del medio evo" (I).

" Gli usi civici non sono servitù, ma diritti patrimoniali e come tali rappresentano vere e proprie riserve di dominio; ed essendo ~~il~~ imprescrittibili e inalienabili, non può opporsi ad essi l'acquisto del fondo come libero da ogni vincolo o peso". (2)

&. - 2.

Le leggi Leopoldine e gli usi civici in Bibbona.

A sgombrare il terreno da qualunque ~~obbie~~ obiezione e per dare alla controversia piena ed esauriente risoluzione, diamo uno sguardo al contenuto ed alle finalità delle due leggi promulgate da Pietro Leopoldo I sui boschi ~~della~~ delle Maremme Toscano: la legge 20 gennaio ed il regolamento del 17 giugno 1776

I. La legge del 20 gennaio riassume quell'ordine di disposizioni che oggi si chiamerebbero leggi forestali. Infatti essa ha per oggetto il limite e l'estensione dei diritti dei proprietari sulle terre boschive in relazione alla pubblica utilità, e cioè l'igiene, il corso delle ~~acque~~ acque e la ~~cons~~ consistenza del suolo.

L'imperante esordisce con l'abrogare tutte le precedenti disposizioni proibitive del taglio dei boschi e col ~~disg~~ dichiarare che restituisce " ai ~~pessesse~~ possessori la facoltà tolta loro dalle leggi suddette di tagliare, senza obbligo di richiedere alcuna licenza, quercie, farnie, istie, castagni, pini, e generalmente qualunque altra ~~sorte~~ sorte di piante e di boschi di loro pertinenza qualunque parte del Granducato, a riserva che nei ~~luoghi~~ luoghi infrascritti; Nei circondari della macchie riservate ai diritti della Magona del ferro nella Maremma Senese e Pisana e nel Vicariato di Pietrasanta". E prosegue; -- " Intendi che, rispetto ai circondari e luoghi sopraccennati NON sia fatta l'INNOVAZIONE.



L'Editto detta quindi altre disposizioni estranee al nostro caso e seggiungendo soggiunge: ---" Dichiarano pure che dovrà restare limitato l'Uso e il Possesso, in cui sono i Comunisti di alcuni luoghi di legnare nelle macchie delle rispettive Comunità loro, e domandarne e ~~ricever~~ ~~ricever~~ricevervene l'assegnazione di una discreta quantità di legname per i loro bisogni nelle macchie suddette.

Basta leggere per constatare che L'Editto o legge del 20 gennaio 1776 non solo abolì, ma e esplicitamente e solennemente confermò il diritto di legnatico, nei luoghi nei quali esisteva a favore dei Comunisti sulle macchie delle rispettive comunità loro. E vero é che l'editto dispone una limitazione di quell'uso; ma,---a prescindere dalla considerazione che limitare non equivale a ~~sp~~ sopprimere, ma bensì a confermare in più discreta misura,---basta ~~consi-~~  
~~derare~~ coordinare ~~queste disposizioni~~ questa disposizione con tutto il contesto e con ~~finalità~~ le finalità dell'Editto per constatare che il Sovrano non ebbe altra mira all'infuori della repressione degli abusi dannosi alla ~~es~~ conservazione dei boschi, ed all'infuori di costringere l'~~uso~~ uso dei Comunisti entro i limiti di quella discreta quantità di legname che ~~era-suffi~~ era sufficiente ai loro bisogni, come chiaramente dice la disposizione, appunto perché il bisogno costituisce la misura legittima dell'esercizio del diritto civico.

Un'altra ed ancora più decisiva considerazione cioè che esso a pri ma vista l'Editto; la considerazione, perché Bibbona era situata nel circondario di Campiglia classificato fra i circondari della macchie Maremmane Pisana riservata ai diritti della Magona.

Dunque in Bibbona per ~~la testuale~~ la ~~la~~ testuale disposizione dell'Editto non fu fatta innovazione alcuna" e lo stato di diritto al pari dello stato i fatto degli usi civici dei Bibbonesi rimase perfettamente inalterato.

2. Il 17 giugno 1776 Pietro Leopoldo pubblicava un ~~Regolamento~~ Regolamento allo scopo, precisato nella sua prefazione, d'istituire nuove comunità, abolire le antiche amministrazioni particolari dei Comuni, i Vicariati, le Pesterie, i sobborghi, le Cortine ecc. d'aggregare l'Ufficio dei fossi di Pisa le Comunità e Luoghi Pii Laicali, di stabilire le norme per le elezioni dei Priori e Gonfalonieri, per la formazione delle ~~Borse~~ Borse, per la promozione alla nobiltà, per la giurisdizione, per la nomina del Consiglio Generale, pei destituti dei Priori, per il riordinamento degli uffici, ed insomma per quanto concerne la riforma della pubblica amministrazione. Dei diritti civili, spettanti alle popolazioni, non fece parola nel Regolamento, perocché affatto diversa fosse la causa e la finalità che l'avevano ispirato.

Chi leggendo con superficiale emperismo, si soffermasse al suoi suoni certe parole, potrebbe trarre un indizio a disposizioni abolitive dei diritti civili dalle 672 di questo Regolamento; ma il giureconsulto, che approfondisce il senso delle disposizioni legislative, non potrà certo cadere in tanto errore.

Pietro Leopoldo I, preoccupato dal mal governo delle aziende comunali e dalla miseria che affliggeva le popolazioni agricole e dallo squallore dei latifondi, divisò di conferire facoltà ai Comuni, di ~~creare~~ frazionare i loro patrimoni rurali e darli per pubblici incanti a livello od in vendita ai miglior-offerenti, reputando con questa disposizione di avvantaggiare le entrate dei Comuni, di creare una popolazione di piccoli proprietari e di veder migliorare le sorti dell'agricoltura alle angosce della miseria.

A questi intenti egli dettava il 871 del succitato regolamento, paragrafo



A questi, intenti egli dettava il § 71 del succitato regolamento; paragrafo che dispone così; --" Per il fine suddetto ordiniamo che tutti i beni stabili, che posseggono attualmente o che possedessero in qualunque tempo le comunità suddette ed i loro loghi pii o altri ~~patrimoni~~ patrimoni comunicativi, siano; ~~allivellati~~ allivellati o venduti, come sarà creduto espediente da chi per tempi avrà l'amministrazione dei patrimoni o aziende, nei quali tali beni si comprendono; ciò s'intenda di quei beni che fossero tenuti in amministrazione si dessero in affitto".

Dalla semprice lettura di questo ~~paraf~~ paragrafo si evince a prima vista; -- 1°. che la disposizione non aveva carattere di obbigatorietà, ma ~~bensì~~ bensì lasciava al prudente apprezzamento degli amministratori dei Comuni l'allivellare o vendere i loro patrimoni; -- 2°. che questa facoltà era limitata ai beni, che fossero dal Comune tenuti in amministrazione o dati in affitto, che quanto dire ai beni liberi e come tali goduti e sfruttati direttamente dall'amministrazione comunale. Ond'è che, per ~~vec~~ vecchia norma d'ermeneutica, ~~exclusio anius~~ ~~excl~~ exclusio alterius, la facoltà conferita dal § 71 agli amministratori dei Comuni, non si estendeva alle terre soggette agli usi civici, perché di queste terre avevano il godimento personale e diretto i ~~singoli~~ singoli cittadini.

Segue il 72°, che dispone così;-- Aboliamo pertanto ogni e qualunque diritto di godimento pubblico comunale nei pascoli, terreni boschivi, piante ed altri Fondi di pertinenza di ciascuna delle Comunità contemplate nel presente regolamento, volendo noi che i beni suddetti ~~comunicativi~~ comunicativi siano per l'avvenire esenti da qualunque servitù di pascolo pubblico, comunale, in qualunque forma ~~obblig~~ obbligatamente promiscuo o altra simile, da cui dovranno considerarsi e reputarsi per liberati al principio delle Allivazioni o delle vendite rispettive, dichiarando per altro che sarà sempre lecito e permesso a tutti ed a chiunque dei possessori di detti beni l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune, -- con pagamento di fida o senza, come giudicheranno del loro migliore interesse e per quel tempo ed in quei termini e modi, che liberamente dalle parti contraenti saranno convenuti e stipulati".

Né basta; che il savio Principe, pur di ~~evitat~~ ~~evitatare~~ evitare equivoci e di riuscire preciso, giunse a ~~ri~~ ripetersi, e nel seguente § 73 tornò a ripiegare il suo già chiaro concetto così: -- " Proibiamo il promiscuare l'interesse dei patrimoni di ciascuna delle anzidette nuove Comunità con quella qualunque altro patrimonio o azienda.

Dunque il regolamento non abolisce gli usi civici, ma soltanto gli usi ed i possessi promiscui.

Or non è giurista che non intenda la profonda disparità che corre fra i diritti civici, che sono fondati sul condominio e costituiscono un diritto fonario, e gli usi promiscui che sono fondati o sulla tolleranza, o sulla reciprocità e sulla comunione.

Quelli sono indefettibili come il diritto di proprietà; questi sono risolvibili ad libitum per semplice atto di volontà d'uno dei partecipanti.

I godimenti comunali e promiscui possono derivare da due fatti. -- Il primo avviene quando un Comune; proprietario libero di terre e boschi, disporrà di questo suo libero patrimonio col permettervi all'universalità della popolazione un godimento in natura, ossia diretto, invece di trarne un vantaggio cunario col locarlo o sfruttarlo altrimenti.



questo un modo di godimento uti universi del patrimonio comunale, godimento dell'universalità stessa considerata con ente politico amministrativo, e cioè me Comune; non è un godimento che spetti ai cives ~~e-distinte~~ uti singuli e cioè come patrimonio proprio dei cives e distinto dal patrimonio comunale e che avi sul patrimonio del Comune e nei limiti il dominio. --- Il secondo avviene ando più proprietari di terre aperte o di boschi, siano Comuni, siano privati, convengono insieme di consentirsi scambievolmente di pascolare, di spigolare, di raccogliere frutti silvestri naturalmente caduti e via dicendo, gli uni i fondi degli altri, reciprocamente, promiscuamente.

Nel primo caso il godimento ~~del~~ dell'universalità è a nome e per tolleranza del Comune ~~a-disporre-di-quei~~ e deve cessare non appena i bisogni della pubblica azienda consiglino gli amministratori del Comune a disporre di quei godimenti a beneficio dell'erario.

Nel secondo caso, siamo in tema di convenzione, di contratto, che ha posta essere una reciprocità, ossia una promiscuità, una comunione ~~nel~~ vel societate nemo compillitu invitus detineri.

Questo caso fu contemplato dai giureconsulti romani. --- Il giureconsulto Scaccia pone e risolve il quesito così. "Plures ex ~~municipibus~~ municipibus qui diversa praedia possidebant; sed nonnulli ex his, qui hoc ius ~~habebant~~ habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero an in venditione etiam ius illud sit praedia, quum eius voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienaret. Respondi; ~~sed~~ id observandum quod actum inter contrahentes esset, sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire" (I)

Lo stesso caso ha contemplato il patrio legislatore all'art. 682 del vigente Codice civile, governandolo con speciali disposizioni.

Tali essendo gli usi, i godimenti, i quali costituiscono il tema dei riprodotti paragrafi regolamentari, che cosa volle il legislatore? Volle sostituire propria volontà a quella degli amministratori dei Comuni e sciolse egli quei nodi di concessioni precarie e di promiscuità, che gli ~~amministratori~~ amministratori stessi avrebbero potuto sempre ed ad libitum alla loro volta risolvere.

Risolvere un precario od una promiscuità non è violare, ma esercitare un diritto, mentre ~~sopprimere~~ sopprimere gli usi civici senza corrispettivo varrebbe quanto ~~perpetrare~~ perpetrare una espropriazione, uno spoglio dell'altrui proprietà (I).

Questa è l'interpretazione data alle citate disposizioni ~~legislative~~ legislative dalla ~~giurisprudenza~~ giurisprudenza costante a segno da costituire un jus esse teceptum.

Per non ~~dilungarci~~ dilungarci, ci limiteremo a citare le più autorevoli decisioni.

La Rota fiorentina, il 12 giugno 1822, in tema di diritti civici ~~sentenza~~ sentenziava: "Anche in Toscana il titolo "de possessi rustici non soffrì ~~in~~ novazione alcuna e debbono presumersi continuati per lo stesso titolo (I).

La Corte d'Appello di Firenze in una memoranda sentenza del 25 marzo 1897 nunciava nella seguente forma.

Rilevato che i primi giudici ~~avevano~~ avevano affermato l'~~esistenza~~ ~~esistenza~~ o l'abolizione degli usi civici nella Maremma, dopo aver citato nella loro sentenza le ~~leggi~~ leggi e gli editti che furono emanati dai Sovrani, quali dominarono nei secoli scorsi in Toscana. --- la Corte dichiara che essi ebbero cura di esaminare ~~attentamente~~ attentamente quei documenti legislativi, giacché, ove ciò avessero fatto, si sarebbero persuasi che dell'esistenza di usi ~~civici~~ civici in dette contrade non poteva dubitarsi in verun modo, appunto che in quegli editti si contenevano disposizioni che Riconoscevano e Regola-



è per convincersene basta lo enunciare, per quanto si riferisce all'uso del legnatice, l'editto di Cosimo II del 15 luglio 1588, e fra i vari moti propri, che Pietro Leopoldo promulgò sull'argomento del 20 gennaio 1776, in cui si accenna esplicitamente all'uso del legnatice e Lo Riconosce con le seguenti espressioni:

3 Dichiariamo pure che dovrà restare limitato e ristretto nei limiti e regole consuete l'uso e il possesso, in cui sono i comunisti di alcuni luoghi di legnare nelle macchie delle rispettive loro Comunità".(1)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione giudicando, sia pure in ordine ad un territorio appartenente alla provincia inferiore senese governata da speciali bandi, ma però sempre in tema di diritti civili, hanno affermato la seguente massima di generale ermeneutica legislativa e quindi applicabile a qualunque provincia: "---- nella interpretazione di una legge, la quale tolga agli uni dei diritti e li trasferisce ad altri, non si può avere riguardo che al Positivo contenuto delle sue disposizioni, è non dato di estenderne la portata per far sotto di esse ricadere una categoria di diritti appartenenti a diverse persone, solo perché in tal modo verrebbe a rendersi più completo lo scopo propostosi dal legislatore e più feconda di risultati la riforma da lui voluta".(2)

Le stesse Sezioni Unite, nella decisione stessa hanno affermato altresì quest'altra massima generale per tutto il Gran ~~Duca~~ Ducato di Toscana:

"Che quanto poi.... alla generale abolizione ~~che~~ che fu fatta nel Granducato di Toscana di tutti i particolari statuti di città, terre e castella, mediante le leggi 21 maggio 1804 e 15 novembre 19 1814, nessuna conclusione poteva derivarsi da questo fatto ricavare per contrastare l'esistenza del diritto ~~di~~ ~~condominio~~ del diritto al controverso Uso Civico, il quale, secondo il giudizio della Corte, non traeva la sua origine dallo statuto e dell'editto, ma da una condizione giuridica preesistente da tempo remoto ed indotta dalle necessità sante esigenze della vita della popolazione e dei rapporti derivanti dalla costituzione feudale della terra ov'essa abitava" (1).

Poste queste massime generali, dettate dalla più alta Corte giudiziaria, scendiamo al caso specifico della Maremma Pisana.

La ~~Corte~~ Corte d'Appello di Lucca, con sentenza del 27 giugno 18- 1904, pronunciando su questo ~~identica~~ identica questione e in relazione ad un Comune appunto della Maremma Pisana, il Comune di Monteverdi, disponeva così

Non sussiste che gli editti di Pietro Leopoldo I. abbiano ope legis ~~liberato~~ liberato tutte le terre della ~~Toscana~~ Toscana dagli Usi Civici; sussiste che dettero diritto ai proprietari di Affrancare dietro quo compenso da convenirsi, come si trova negli editti del 25 3 marzo 1788 e può desumersi dai rescritti 25 giugno 1789 e 1 ~~aprile~~ aprile 1791, come è stato ritenuto in Molte ~~decisioni~~ decisioni e recentemente da questa Corte d'Appello con sentenza 15- 30 giugno 1903.



Questa dotta decisione fu denunciata per Cassazione alla Suprema Corte  
 orentina " per violazione degli ordini, bandi rescritti e ~~motu~~ motuproprii ema-  
 ti dai Granduchi di Toscana dal 2 luglio 1774 al 27 giugno 1776, dal 3 marzo  
 1778, 25 giugno 1789, 1 aprile 1791, della legge 30 ventoso, anno  
 II, 21 marzo 1804, emanata ~~il poi~~ dal governo francese all'epoca della sua do-  
 minazione in Toscana, e dall'art. 3 della legge 15 novembre 1814, emanata di po-  
 l Governo Granducale restaurato." (I).

Ma quel supremo Collegio con una dotta sentenza del 20 novembre 1905, deci-  
 ra così:

" Attesoché col ~~quinto~~ quinto mezzo si sostiene che gli usi civici Furono Aboli-  
 ti ope legis Senza Compenso nella Provincia ~~Toscana~~ Pisana, nella cui giurisd-  
 izione figurava anche il comune di Monteverdi, con le riforme del Grandu-  
 Pietro Leopoldo e Segnatamente con l'articolo 72 del motuproprio del 17 giu-  
 1776.

" Tale Assunto dei ricorrenti non trova però ~~riscontro~~ riscontro  
 l'invocati motuproprii leopoldini, i quali, Come é Stato ripetutamente giudi-  
 o, non abolirono punto gli usi civici delle Maremme Toscane, ma diedero sol-  
 to ordine di affrancarli in alcune determinate provincie e territori ".

Sta invece il fatto che ~~sette~~ i detti ~~motuproprii~~ motuproprii, per quanto ri-  
 rda il Comune di ~~Monteverdi~~ Monteverdi, ben lungi dall'abolire i diritti  
 pascolo e di legnatico di cui si contende, Non Accordarono Neppure Facoltà di  
 rancarli Mediante Adeguato Corrispettivo ".

Questa é la razionale e giusta interpretazione delle leggi Leopoldine. Né  
 rebbe essere altrimenti, perocché sia inconcepibile, come dissero le Sezioni  
 te del Collegio Supremo, che un legislatore savio ed ~~umano~~ umano, qual fu Pie-  
 Leopoldo I, avesse voluto perpretatare l'insana brutalità d'una esurpazione  
 uno dei poveri " e rendere più misera e a squallida la parte più indegente  
 erto la maggiore della popolazione Maremmana, privandola del modo di provve-  
 e con l'esercizio del legnatico ad una delle necessità della vita" (I).

Questi solenni responsi non possono lasciare ombra di dubbio sull'interpe-  
 zione da noi data in questa, come già in altre contingenze, alle leggi ed ai  
 lamenti promulgati nel secolo XVIII per le Maremme toscane.

4. Onorandi Signori, ben possiamo affermare che quanto abbiamo detto fin qui  
 valere per l'esattezza giuridica della dimostrazione meglio che per la pra-  
 utilità della controversia. Infatti v'è un argomento capitale, che al di so-  
 di tutti gli altri e che tronca ogni disputa; -- la legge ed il regolamento  
 1776 non sono applicabili a Bibbona. - E perché?-- Lo dicemmo già: perché la  
 e del 20 gennaio 1776 fu dettata per " qualunque parte del Granducato a Ri-  
 a dei luoghi infrascritti ". Or noi vedemmo già come fra i ~~luoghi~~ luoghi in-  
 oritti e quindi eccettuati, fossero "i circondari delle macchie riservati ai  
 tti della Magona del ferro situati nella Maremma sznese e pisana ".vedemmo  
 la legge stessa ribadisce la eccezione con le parole seguenti: " intendia-  
 o che, rispetto ai circondari e luoghi sopraccenati, non sia fatta innovazio-  
 leuna "; e vedemmo finalmente come Bibbona fosse nel cuore dei circondari  
 e macchie della Magona.

X LUOGHI



Passando al regolamento del 17 giugno, vedemmo del pari, che la ~~disposta~~ di-  
sposta abolizione di " ogni e qualunque diritto di godimento pubblico comunale  
nei pascoli, terreni boschivi, piante ed altri fondi ", fu dal ~~6~~ 72 limitata-  
ta unicamente ai fondi " di pertinenza di ciascuna comunità contemplate nel  
presente regolamento ". E' evidente che questa disposizione del regolamento,  
si ~~vici~~ riconnette alla " riserva dei luoghi infrascritti " pei quali ai sen-  
si delle leggi non doveva esser fatta " innovazione alcuna " e quindi  
esclude dalla sua applicazione i circondari delle macchie riservati ai dirit-  
ti della Magona " .

Può più correre dubbio? E' lì il regolamento a troncarlo con una ~~enunciaz~~  
nunciazione tassativa. In fondo al regolamento stesso, e quale parte integran-  
te di esso, è la tabella delle sopra dette comunità della provincia pisana,  
che ch'è quanto dire, la tabella BIBBONA non c'è. Dunque Bibbona è esclusa dal  
ovvero della comunità per le quali la legge ed il regolamento del 1776 erano  
~~promulgati~~ stati promulgati.

Domandiamo, o Signori, se possa darsi dimostrazione più precisa e più pe-  
rentoria.

Possiamo quindi con ~~sicurissimo~~ sicuro animo concludere che gli usi  
civici spettanti agli agricoltori di Bibbona per proprio diritto di condomi-  
nio sulle terre di quel castello, non furono mai punto né poco soppressi, né  
in poco menomati dalle leggi e dai regolamenti promulgati in quella regione.

& 3.

Inalterabilità degli antichi usi civici dei Bibbonesi.

I. La ~~detta~~ dottrina riassunta nel paragrafo primo di questo capitolo po-  
te in chiara luce come i reclamati diritti civici -- descritti, riconosciuti  
e sanciti dagli Statuti ribaditi nella stipulazione dell'~~affitto~~ affitto  
perpetuo del 1549, periziati nel loro intrinseco valore dal R. Visitatore Pe-  
rondi nel 1787, novellamente riconsacrati nel 1789 con la stipulazione dell'  
strumento di rescissione dell'affitto perpetuo, -- non potessero in verun mo-  
do rimaner soppressi, né menomati neppure per fatto di principe; talché, ~~sareb~~  
sarebbe semplicemente assurdo immaginare che potessero essere rimasti assorbiti  
da contrattazioni inter alios actas nei puri rapporti del diritto privato.

Vedemmo ~~nel~~ nel paragrafo secondo che le leggi del 1776 non li tansero  
tanto, né poco. Or di ~~questa~~ questa inoppugnabile affermazione ci  
è stato fornito novella e non meno perentoria prova la perizia Perondi del 1787  
l'istrumento di rescissione dell'affitto perpetuo del 1789. Invero se cote-  
sti ~~diritti~~ diritti ~~si~~ fossero stati aboliti già dalle leggi del 1776, lo scrit-  
to delle R. Possessioni non avrebbe conferito in epoca posteriore al R. Visi-  
tatore il mandato espresso di parzioni (1), né avrebbe in epoca ancor più  
posteriore riaffermati nell'istrumento di rescissione (2), né avrebbe tanto  
rincanteggiato intorno a loro nelle trattative per l'acquisto dei boschi a fa-  
vore della Magona (3), né ne avrebbe riservato ~~sempresamente~~ espressamente  
alcuni nell'istrumento d'acquisto del 1793 (4).

2. Esclusa adunque l'esistenza di un fatto di Principe, d'una legge abo-  
litiva degli usi civici, con ~~quali~~ quale argomento osa sostenere la libera ed  
assoluta proprietà delle terre a lui derivate dai RR. Possessi della Corona To-  
rana, il Demanio dello Stato dell'Italia risorta, -- di questa Italia, il cui  
legislatore quotidianamente si affatica con provvide leggi e risollevare le  
istissime sorti delle classi agricole diseredate dalla fortuna e ad assicu-  
rare loro col lavoro vita meno disagiata ed inumana, per l'incremento dell'a-  
gricoltura, prima se non unica fonte risolutrice del grande problema sociale  
economico, che agita la vita moderna?



Con quale argomento?--- Eccolo; --- col subdolo, col capcioso istrumento del 7 settembre 1793, stipulato per collusione di ~~quei~~ quei certi individui famoltosi, e di cui ~~documentan-dandueu~~ documentammo la genesi e gli scopi (I).

Se non basta applicare al caso le più ovvie regole del diritto privato per levare che esubera al nostro assunto la doverosa applicazione delle norme di diritto singolare poc' anzi svolte per constatare l'assurdità d'un cosiffatto sistema di difesa.

3. E valga il vero.

Che cosa era esso lo Scrittoio delle RR. Possessioni? Era un ente patrimoniale soggetto a tutte le leggi dello Stato al pari di qualunque altra persona fisica, --- né più, né meno di quello ch'è oggi il ~~Pat~~ Patrimonio della Casa Reale.

Da ciò deriva ch'egli ha dovuto trattare e contrattare col Comune quale un privato contraente ed ha dovuto assoggettarsi alle norme ed alle formalità in quel tempo sancite all'effatto di regolari antichi rapporti o di ~~crearmi~~ crear dei nuovi, infra persone giuridiche soggette alle leggi di diritto privato.

4. Ciò posto, il Comune non poteva vendere ciò che non era suo; né il R. Scrittoio poteva validamente acquistare dal Comune dritti ~~fondari~~ fondiari, che al Comune non appartenevano. Né il R. Scrittoio avrebbe potuto allegare ignoranza dei dritti di condominio spettanti ai civis cives su tutte le terre patrimoniali del Comune; --- non legalmente, perché sarebbe inproduttiva d'effetti l'ignoranza di un ~~casu~~ cosiffatto dritto pubblico dei cives, talché dottrina e giurisprudenza, come abbiain visto, han dichiarato che di fronte alle rivendicazioni dei terzi non compete all'acquirente l'azione d'evizione (I); non moralmente perché fin ~~troppo~~ troppi atti pubblici e solenni dimostrano la piena scienza e coscienza nei Ministri del R. Scrittoio dei precisi diritti dei Bibbonesi.

On'dé che, in omaggio ai principi regolatori della materia, gli usi civici esistenti per diritto di condominio ai terzi --- e cioè alla collettività degli usi che è quanto dire ad un ente proprio e distinto dall'ente Comune non potrebbero essere in verun modo compromessi dalle contrattazioni del Comune; --- non potrebbero, perché il Comune non poteva disporre di ciò che non era suo --- non lo ~~potere~~ potrebbero perché ~~essi~~ quegli usi erano fuori di commercio, e inalienabili ed imprescrittibili e quindi non potevano formare oggetto di privata contrattazione. (2)

E in realtà il Comune vendette i boschi alla R. Magona, ma non vendette punto né poco gli usi civici dei ~~Bibboni~~ Bibbonesi. --- Difatti la vendita o la cessione di ~~quei~~ quegli usi non è espressa nel contratto. Ciò diciamo di proposito, perocché se fosse stata espressa non avrebbe avuto verun valore; quindi a priori non può averne veruno il fatto implicito, che dal R. Demanio si sostiene puntuale al caso il passo del Card. De Luca sopra citato; --- seppure il bosco fosse venduto libero ed esente da qualsivoglia onere o peso, sempre s'intenderebbe eccettuato il dritto civico, che non importa una mera servitù, ma un dritto di condominio insito nel fondo venduto. (3)

5. A riprova della riserva dei diritti civici implicita nel contratto di vendita del 1793 stanno le forme stesse delle deliberazioni comunali.



Invero chi trattò chi deliberò quella vendita? Tre persone: -- Il Gonfalone e i due Priori!... Basta leggere i verbali tutti delle deliberazioni Comunalì, da noi qui sopra citati e riprodotti (I) per constatare l'esattezza della nostra asserzione! -- Non fu neppure convocato mai il Consiglio Generale del Comune, quel Consiglio Generale, che era stato ben convocato per la ~~ca~~ rescossione dell'affitto perpetuo, nel quale gli usi civici dei Bibbonesi erano riaffermati e descritti (2); non furono neppure osservate le forme consuete per le decisioni più importanti dell'azienda comunale. Or questo pure abbiamo voluto rilevare come argomento a fortiori, dacché neppure se lo stesso Consiglio Generale avesse deliberato la vendita o la cessione o la rinuncia ai diritti ~~civici~~ civici, gli utenti Bibbonesi avrebbero dovuto ritenersi spogliati; Nò! Sarebbe scorsa la convocazione di Tutti gli utenti e il loro Unanime ed espresso consenso di volere od alienare o cedere, nominativamente e per determinato corrispettivo i loro vetusti diritti; tutto ciò sarebbe stato in ~~assol~~ assoluto modo indispensabile in omaggio alla regola qui sopra ripetuta con le parole del Novario: -- Uno dissedente, concesso ruit.(I)

Potrà adunque, ~~nominatamente e per determinato corrispettivo i loro vetusti diritti~~ ritenersi valida ed efficace una cessione o meglio una rinuncia semplice, deliberata da tre soli individui, dai tre Magistrati del Comune, senza neppure una speciale delegazione, senza ~~nessa~~ neppure una ~~interpellanza~~ interpellazione od una intesa dei vari e propri padroni ed ~~arbitrari~~ arbitri dei diritti, che si pretendevano ceduti?

E quali tre o Signori? Tre facoltosi, stigmatizzati dallo stesso R. Scrittoio, come cointeressati allo spoglio della popolazione; i tre principali fra pochi che, un mese dopo la stipulata compra-vendita, si divisero la cappa di Cristo!(2)

E quali diritti! Quei diritti di cui Pietro Leopoldo I° ~~aveva~~ aveva proclamato la ~~Regi Religio~~ Religiosità (3) riconoscendoli così ~~ex~~ come sacri alla vita de' cittadini poveri e quindi, come le res ~~sa~~ sacrae, intangibili e inseparabili dalle persone degli utenti!

6. A queste gravi riprove un'altra e non meno perentoria si aggiunge? Gli usi civici sarebbero stati ceduti o rinunciati senza che gli utenti avessero toccato neppure un frustolo di corrispettivo, non in denaro, non in terre. Non in denaro, perché il prezzo della vendita ~~servì tutto a parziale estinzione~~ servì tutto a parziale estinzione del debito comunicativo; non in terre, perché le quote delle altre terre vendute o allivellate dal Comune, con deliberazione veramente magistratale anticipatamente e finemente escutata e deliberata il 25 ottobre 1793, furono tutte acquistate da quei certi individui facoltosi primo fra gli altri il qualificato Gardini, che aveva rappresentato e tradito gl'interessi del Comune né segreti convegni di Pisa cò Ministri dello Scrittoio. E i poveri agricoltori, i veri e soli utenti, i veri soli, cui ~~competevano~~ competevano quei diritti religiosi ne inermem vitam duerent, essi, privi di danaro, d'influenza e di voce, non avevano potuto ~~acqui~~ acquistare neppure una spanna di terra ed erano rimasti miseramente spogliati.

E con qual ~~comon~~ senso di ragione potrebbe presumersi il consenso di costoro alla rinuncia ai mezzi ~~esset~~ essenziali alla loro esistenza? Non è concepibile, risponde il maggior maestro, il De Luca, "populum cum huiusmodi concessis non posset" (I)



7. Ond'è che con perfetta ragion giuridica i naturali di Bibbona hanno sperimentato la loro azione dinanzi la Vostra giustizia. Magistrati onorandi. Coscienti dei loro diritti imprescrittibili, coscienti che " il possesso del diritto si mantiene anche con l'animo, pur mancandone l'attuale godimento " come è intenzione in una identica specie la Cassazione di Roma (2) essi hanno agito in rivendicazione nel personale loro interesse, e quali incolti della corporazione bibbonese, e quali investiti d'un ~~indeffetto~~ indefettibile diritto patrimoniale di godimento spettante singolarmente a ciascuno di essi sulle terre ~~acquistate~~ acquistate dalla R. Magona, oggi passato nel patrimonio dello Stato italiano.

Per l'opposto, qual'è la coscienza del Demanio dello Stato italiano nella presente controversia? Non sarebbe riguardoso l'indagarla se non ce l'avesse prontamente rivelata egli stesso in un pubblico bando affisso nel giugno del 1906 per le pubbliche vie delle città Maremmane e perfino nelle pubbliche vie di Bibbona, donde fu tolta copia che produciamo al foglio 44I del volume dei nostri Documenti.

8. Piacciavi udire o Signori quale sia la sua coscienza rivelata dalle seguenti sue stesse testuali ~~per~~ parole stampate nella finca " osservazioji " nel quel suo pubblico manifesto.

" Relativamente ai lottia n. 20 al n. 37 inclusivi è espressamente dichiarato che lo Stato non assume alcuna garanzia per diritti pretesi o vantati A Titolo di servitù civiche di qualunque specie e natura da chicchessia ed in ~~particolare~~ particolare dagli abitanti del Comune di Bibbona, ~~che~~ dovendosi intendere che l'acquirente sia consapevole dello stato di fatto e Diritto con cui il Demanio possiede; per ciò rimatta in facoltà del compratore di negare le ~~esse~~ accennate servitù, senza che mai abbia diritto di rivolgersi al Del- Demanio per garanzia o per diminuzione di prezzo ( Art? 1483 e 1485 del Codice Civile ).

Ecco dunque riconfermata in modo pubblico e solenne appena quattro anni sono la permanenza degli usi civici sulle terre passate dalla R. Magona al Demanio; ecco la confessione pubblica fatta in un pubblico bando agli stessi Bibbonesi, dal momento ~~del bando~~ che il bando fu affisso nelle pubbliche vie di Bibbona: ecco la confessione stragiudicale fatta alla parte, confessione che sensi dell'art. 1358 del codice civile " forma una piena prova ".

Tale è dunque " lo stato di diritto " e tale pure " lo stato di fatto " proclamato dal bando del 1906! Sì; stato pure di fatto, o Signori, perocché, se esse superfluo, i Bibbonesi potrebbero -- e potranno, se a Voi parrà ordinario, -- dimostrare per mezzo di testimoni che fino a pochi anni ~~e~~ indietro i reclamati diritti furono, come per lo passato, esercitati dai Bibbonesi (I).

9) Non è scevra di significato una nota ufficiale spedita dal Prefetto di Pisa al Sindaco di Bibbona il 13 giugno 1910 e cioè in pendenza di questa lite provocata da un bando limitativo del diritto di caccia negli stessi boschi in attesa. -- Il Prefetto dopo avere fatto presente al Sindaco che col bando s'intendeva premunirsi contro i danni e non inebire l'esercizio della caccia in tutti i boschi, soggiungeva; -- " In quanto poi all'eccezione della causa pendente dinanzi al Tribunale di Volterra per i diritti ed usi civici di codesta popolazione, V.S. farà sapere ai ricorrenti che, se essi varranno a provarli e farli riconoscere per ancora validi innanzi alla competente Autorità Giudiziale, saranno quei diritti e quegli usi senza più rispettati a favore di chi ragione. ~~Nostro documento, Nostro~~ Nostro volume. Documenti pag. 457) Infatti, ed a dir tutta la verità.



E dopo ciò, ogni altro argomento sarebbe superfluo.

#### § 4. La regiudicata.

I. Nel 1876 l'Amministrazione demaniale s'accinse a ~~tes~~ togliere una parte dei ~~boschi~~ boschi e nel contempo osò inebire ad un tal Cinti colono di Bibbona di esercitare il pascolo delle erbe mediante fida ed il ghiandaio nel bosco stesso.

Il Cinti insorse con l'azione giudiziale e il Vostro Ecc.mo ~~Tribunale~~ Tribunale, con sentenza dei 24-27 luglio di quell'anno (1), confermata dalla Corte d'Appello di Lucca con sentenza 20-23 gennaio 1877 (2), accolse l'istanza e non soltanto affermò i reclamati diritti di pascolo mediante fida e di ghiandaio per i suini (3) ma inebì al Demanio il taglio ~~rase~~ a raso, -- siccome quello che avrebbe implicato la soppressione di quei ~~diritti~~ diritti, -- e lo condannò inoltre a serbare per gli ~~erari~~ ordinarii tagli un turno di rotazione tale da non ~~menomare~~ menomare l'esercizio dei diritti stessi (1): ~~condannò~~ condannò inoltre il Demanio stesso al risarcimento dei danni ed alle spese del giudizio.

L'amministrazione demaniale non si mostrò in qualche pratica stragiudiziale ostile alla proposta d'un amichevole componimento; ma vi si opposero ~~een-es-~~ e vi si oppongono con ostinata recalcitranza gli affittuarii ed altri elementi locali, che rappresentano una somma d'interessi contrarii ai diritti scritti alla vita di quei poveri villici.

Queste sentenze fecero passaggio in cosa giudicata.

Quel giudizio non ebbe che determinati obbiettivi e cioè la tutela dei due soli diritti che il Cinti ed il suo padrone di Cecina proprietario del bestiame avevano interesse di garantirsi; dei due soli ~~e~~ diritti dal Cinti esercitati e dal Demanio inibiti e contestati e quindi i due soli che formarono oggetto della loro azione giudiziaria.

Così, come limitata fu l'oggetto di quella lite, ne fu limitata l'istruttoria al ~~un~~ solo rogito del 27 settembre 1793. Non potendo quella regiudicata, in luogo di servir di remora, eccitarono gli animi degli affittuari del Demanio, i quali si diedero fin d'allora a perseguire i Bibbonesi ed a contrastar loro l'esercizio di tutti gli altri secolari loro diritti; --dove una serie di proteste e di pratiche ed alla fine la presente lite iniziata con vari anni di ritardo, a causa dell'abbandono, in cui quei miseri furon lasciati sempre, e dalla loro miseria e della mancanza d'ogni rappresentanza e protezione.

2. Or noi abbiamo invocato ed invochiamo quel giudicato come un precedente sostanzialmente proprio alla nostra tesi, pur non potendone accettare le ragioni di diritto in tutta la loro estensione, ~~comeché~~ in quelle parti, nelle quali s'argomenta con le norme ordinarie del diritto civile in un ~~tema~~ tema, nel quale il jus receptum ~~superiormente~~ superiormente esposto reclama che si applicano i principii e le norme del jus singolare, alla cui stregua era regolata la speciale materia degli usi civici.

Non é esatto, come abbiamo dimostrato, che l'azione del singolo sia identica a quella che la legge comunale e provinciale conferisce ai cittadini per la tutela dei dritti patrimoniali del Comune. Vedemmo già nel paragrafo primo del capitolo terzo come gli usi civici costituiscono un patrimonio proprio dei cives, il quale può gravar beni tanto di origine feudale, quanto di origine demaniale: vedemmo già come gli usi civici non abbiano nulla ~~in comune~~ di comune col patrimonio comunale, non per loro natura storica e giuridica, non per ~~la natura~~ il loro subietto, non per la loro finalità: vedemmo già come, essendo ogni azione giudiziaria conaturata al diritto e all'inre-



Sebbene tragga il suo fondamento dal vincolo corporativo, come scrisse il ~~Present~~ Procuratore Generale Quarta, e ~~che~~ cioè dall'incolato, appartiene singolarmente a ciascuno di essi personalmente per diritto proprio, appunto perché ~~il~~ il diritto ~~essenzialmente~~ ~~essensessenzialmente~~ personale, e patrimoniale di ciascuno siccome quello che non si può altrimenti estrinsecare con l'~~esse~~ esercizio diretto e materiale dei singoli utenti, sì che il Comune non può disporne.

Da ciò consegue una corresponsabilità dell'ente Comune a favore della collettività degli utenti e di ciascuno di essi singolarmente nel caso che il Comune avesse davvero venduto alla R.Magona i loro diritti. Furono infatti frequenti le liti tra i singoli utenti e i Comuni per le rivendicazioni degli usi civici gravanti i patrimoni dei Comuni. La Rivista Universale ha pubblicato molte e molte decisioni in proposito, con le quali le azioni vindicatorie dei singoli furono accolte.

Nel caso nostro a noi par chiaro che il Comune non vendette quei diritti ai terzi, né la R.Magona li acquistò. Ma per la perduta ipotesi che questo evento potesse darsi, -- lo diciamo per estrema cautela, -- i Bibbonesi riservano ogni ~~del~~ diritto ed ogni ~~e~~ azione da sperimentarsi contro il Comune.

Ond'è che confidiamo che piaccia a Voia nella Vostra decisione la dottrina da noi professata, nella quale è ~~unani~~ ~~unanimi~~ ~~il consenso~~ ~~consenso~~ dei più illustri scrittori, dei più eminenti magistrati e della costante giurisprudenza delle Corti; ed ispirandosi ad essa, accogliere le conclusioni, che abbiamo l'onore di presentarvi.

PERTANTO CONCLUDIAMO

Che piaccia all'ECC.MO Tribunale, respinta ogni altra contraria ~~istanza~~ istanza ed ~~eccezione~~ eccezione, accogliere la domanda spiegata col libello introduttivo del giudizio dei 19, 21 e 27 giugno 1906 dagli Attori Gagliardi Emilio, ~~Demi~~ Demi Pietro, Paladini Archimede e Guerra Guerrino naturali di Bibbona per l'effatto ~~dichiarare~~ dichiarare che loro ~~competono~~ ~~competono~~ ~~competono~~ competono uti singuli cives sulle terre tutte pervenute al Demanio dello Stato dalle R.Possessioni della Corona Toscana i diritti seguenti.

1°. Il pascolo libero e gratuito delle bestie dome, ch'è quanto dir da loro, non che degli animali suini.

2°. Il pascolo ~~eccezione~~ ~~affida~~ ~~affida~~ mediante affida classificato così; -- a) pascolo di tre paia di bestie bufaline e cavalline per ogni paio di bestie dome, mediante il pagamento della fida di soldi sedici per ogni capo; -- b) il pascolo di un ulteriore numero illimitato di consimili bestie, mediante fida di soldi trentadue per ogni capo, -- c) il pascolo delle pecore, dei castroni e delle capre, mediante fida di lire venti per ogni capo cento pecore e di lire ~~tre~~ ~~tre~~ ~~tre~~ tre per ogni ~~cento~~ ~~cento~~ ~~cento~~ cento capre; 3) il ~~diritto d'affogliare~~ ~~diritto d'affogliare~~ ~~diritto d'affogliare~~ diritto d'affogliare divieto al proprietario di far prati di fieno, ossia di falce, affinché non vengano meno i pascoli agli usi della pastorizia; 4) 4°. il diritto d'affogliare a maggior garanzia della vita dei greggi e degli armenti, 5°. il diritto di seminare su tutta la terre seminative, mediante la prestazione dei terratici nella misura di decimo del prodotto dei grani e delle biade, 6°) il diritto di chiedere e ottenere una superficie di terra fino all'estensione di quaranta staia per costruirvi aie e capanne; -- 7°) il legnatice, comprendente la legna morta e la fruttifera, e la viva e fruttifera per quanto necessaria agli attrezzi rurali ed alle riparazioni e costruzioni della capanne ~~e~~ e delle case; -- sentir dichiarare mantenuti gl'Istanti, al pari degli altri abitanti di Bibbona, nel gittimo possesso e godimento dei descritti usi civici;



----- sentirsi esso convenuto qual ente patrimoniale inibire nelle persone che rappresentano sotto qualunque veste, come sentir del pari inibire a qualunque suo possibile successore, di mai più turbare gli Istanti in codesti loro gadimenti, sotto le comminatorie sancite dal Codice Civile.

Sentirsi pronunciare la sua condanna al risarcimento di tutti i danni derivati agli Istanti per effetto delle commissioni od omissioni ingiuste e le-ive sopraindicate, danni a da liquidare in separata sede;

--- sentir decretare la provvisoria esecuzione della sentenza non ostante ~~opposizione od~~ ~~un appelli~~ appello e senza cauzione;

--- e sentirsi infine condannare alle spese tutte ed onorarii del presente iudizio da devolversi come per legge.

In via subordinata, sentir sospendere ogni giudizio in merito e, ferma imanendo la condanna negli onorarii e nelle spese, ordinare la prova testimoniale sul fatto seguente;

Dica il teste se é vero che i naturali di Bibbona hanno esercitato di fatto in passato, a sua memoria o per averlo udito dai suoi maggiori, gli usi ivici elencati ~~nelle presenti~~ nelle presenti conclusioni.

Volterra 20 febbraio 1911.

Avv. Ettore Giolfi. est.

Avv. Arnaldo Dello Sbarba. proc.